

Analisi delle legislazioni e delle prassi contabili relative ai gruppi di imprese nei paesi dell'Unione Europea

**Antonio Frenda<sup>1</sup>**

**Istituto Nazionale di Statistica**

**Dipartimento delle Statistiche Economiche - Servizio "Archivi statistici sulle unità economiche"**

**e-mail: [frenda@istat.it](mailto:frenda@istat.it)**

---

<sup>1</sup> Si ringraziano i dottori Manlio Calzaroni e Giuseppe Garofalo per i commenti ricevuti sulla struttura e sul contenuto del contributo.

# Indice

## **PARTE A – Introduzione e principali conclusioni**

## **PARTE B - Legislazione comunitaria sui gruppi di imprese**

- 1) Premessa
- 2) Council Regulation (EEC) N° 696/93
- 3) Settima Direttiva CEE (83/349/EEC)
- 4) Legislazione europea sulla concorrenza
- 5) Second Council Directive (88/627/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions concerning credit institutions.
- 6) Alcuni aspetti fiscali dei gruppi multinazionali
- 7) Standards contabili internazionali (IAS)

## **PARTE C - Legislazione sui gruppi nei singoli paesi europei**

- 1) Descrizione tavole sinottiche
- 2) Definizioni e fonti sui gruppi nei singoli paesi dell'UE
- 3) Forme giuridiche delle società all'interno del gruppo
- 4) Controllo legale ed influenza dominante nei gruppi societari
- 5) Casi particolari di esonero dalla redazione del consolidato
- 6) Cause principali di esclusione della controllata dal consolidamento
- 7) Valutazione contabile delle partecipazioni nelle unità legali non consolidate integralmente
- 8) Le diverse forme dei gruppi bancari
- 9) Alcune conclusioni

## **PARTE D - Regole societarie in Italia**

### **ALLEGATI**

**Allegato 1** - Incarico ricevuto dalla Monopolkommission per l'analisi della concentrazione industriale

**Allegato 2** - Estratto dalla relazione tecnica concernente la riforma del diritto societario in attuazione della legge 3/10/2001, n.366.

**Allegato 3** - Codice portoghese delle società commerciali (Titolo VI)

### **APPENDICE**

### **BIBLIOGRAFIA**

## **PARTE A**

### **Introduzione e principali conclusioni**

Il presente lavoro, analizzando le legislazioni e le prassi contabili relative ai *gruppi di imprese* nei paesi dell'Unione Europea (con uno sguardo agli Stati Uniti), ha come obiettivo quello di contribuire alla delimitazione del concetto di gruppo statistico-economico. Infatti, l'individuazione e l'aggiornamento, negli archivi degli Istituti di Statistica, dei gruppi multinazionali ha bisogno, come supporto, della conoscenza delle diverse metodologie contabili e dei diversi ordinamenti legislativi presenti nei diversi paesi europei.

Questo lavoro nasce anche a seguito di altre attività svolte dall'istituto per Eurostat, in particolare:

- 1) delimitazione di standards per il trattamento dei gruppi nei registri delle imprese;
- 2) redazione del capitolo relativo ai gruppi del manuale Eurostat sui "Business Registers".

Il rapporto è così strutturato:

- **nella parte B** si presenta la legislazione comunitaria concernente (in maniera diretta ed indiretta) i gruppi societari, ed in particolare si fa riferimento alla Settima Direttiva CEE, al fenomeno delle concentrazioni societarie (comparando la situazione europea con quella degli Stati Uniti), agli aspetti fiscali, alle istituzioni finanziarie, ai principi contabili internazionali usati;
- **nella parte C** si fa riferimento ai principi contabili e alle dottrine giuridiche dei singoli paesi dell'Unione Europea, comparandoli tra loro<sup>2</sup>. In particolare, si descrivono: le fonti legislative utili; le principali definizioni sui gruppi presenti nelle dottrine giuridiche nazionali; i confronti tra società di persone e capitali nei paesi dell'UE con quelle italiane; le diverse interpretazioni concernenti il controllo di diritto e di fatto; gli obblighi e le possibilità di esonero relativi alla redazione dei bilanci consolidati; le valutazioni contabili e i principi nazionali di consolidamento; le diverse forme di aggregati societari finanziari;
- **nella parte D**, con riferimento all'Italia, vengono presentate le principali regole societarie relative alla trasparenza del controllo proprietario in Italia;
- **negli allegati** si presentano alcune esperienze giuridiche concernenti i gruppi in Germania, Italia, Portogallo.

Per la Germania viene preso in considerazione l'incarico (allegato n° 1) ricevuto dalla Commissione per il Monopolio tedesca, da parte del Governo Federale, di prendere in esame la situazione e lo sviluppo delle concentrazioni industriali. In particolare, vengono evidenziate nell'incarico le diverse posizioni, rispettivamente della Commissione Monopoli, dell'Ufficio Nazionale di Statistica in Germania e del Governo Federale, sull'opportunità di considerare l'impresa (in luogo del gruppo) l'unità centrale di osservazione ed analisi delle statistiche economiche.

Per l'Italia viene evidenziata una parte della relazione tecnica (allegato n° 2) concernente lo schema di decreto legislativo (contenente le disposizioni di riforma delle società di capitali e delle società cooperative in attuazione della legge

---

<sup>2</sup> La particolare evoluzione normativa del fenomeno dei gruppi potrebbe rendere non attuali alcune delle informazioni desumibili dalle tabelle. Il lavoro, tuttavia, cerca di essere aggiornato sino al gennaio 2003.

3/10/2001, n.366) approvato dal Consiglio dei ministri del 29/30 settembre 2002 e inviato successivamente all'esame delle commissioni parlamentari<sup>3</sup>.

Il Portogallo, nell'allegato n° 3 concernente il titolo VI del *codice delle società commerciali*, viene considerato perché è il solo paese europeo (con la Germania) ad avere una disciplina organica dei gruppi di imprese (più recente di quella tedesca). L'allegato viene riportato in lingua portoghese, a causa della difficoltà di tradurre i termini giuridici contenuti in esso: il lettore interessato potrà poi utilizzare il materiale con le dovute cautele del caso. Tra le principali conclusioni<sup>4</sup> del lavoro si evidenziano le seguenti:

- la Commissione Europea, nella sua progressiva regolamentazione della legislazione sui gruppi ha prodotto una mediazione tra i diversi sistemi disciplinari disponibili, condizionata da una preferenza per il concetto di gruppo organico a fattispecie automatica sul tipo del modello tedesco;
- nei paesi dell'UE è stata realizzata una crescente armonizzazione delle normative a tutela della concorrenza, caratterizzata da una osmosi e quindi dalla nascita di un diritto comune tra istituti di common law e di diritto continentale.  
Si osserva come la *concorrenza* abbia giocato fortemente nella costruzione europea, favorendo la trasformazione degli ordinamenti nazionali in chiave di armonizzazione. Sono veramente pochi i settori della vita individuale e collettiva che, come quello della concorrenza, hanno subito un processo di armonizzazione di culture, di regole, di prassi applicative. Anche il Regno Unito, padre dell'istituto del *trust*, si è trovato ad essere talmente eccentrico rispetto agli ordinamenti continentali, ormai tutti uniformati nello schema degli articoli ora 81 e 82 del Trattato, che ha finito per adottare una legge che largamente riprende l'insieme delle norme, dei principi e degli indirizzi della Comunità europea.  
Si rilevano ancora, comunque, normative nazionali originali non omogeneizzate alla legislazione europea, tra le quali riveste particolare importanza la legislazione sulle *concentrazioni* del Regno Unito.
- le dottrine giuridiche possono essere suddivise in quelle che basano la definizione di gruppo sul concetto di controllo e quelle che la basano sul concetto di direzione unitaria (come in Germania e Portogallo, con delle apposite discipline organiche);
- il controllo societario in virtù di contratti e clausole statutarie è una realtà anche parallela rispetto a quello azionario di tipo maggioritario, ed evidenzia, oltre all'ampiezza, anche il carattere qualitativo della variabile "controllo";
- la diversa interpretazione del controllo di fatto (non di diritto) nei diversi paesi ed anche all'interno di essi (è il caso della Germania): esso si presenta generalmente o come esercizio effettivo di influenza dominante o come direzione unitaria delle controllate;
- la progressiva armonizzazione europea relativa al consolidamento dei conti di bilancio convive con le diverse opzioni scelte dai paesi membri in materia (relativo, in particolare, alla possibilità di esonero dalla redazione dei conti consolidati).

Dalle principali conclusioni descritte, si deduce la rilevanza data nel lavoro all'analisi del concetto di controllo ed alle informazioni fornite dal bilancio consolidato. Infatti, nella costruzione di una banca dati statistica sui gruppi di

---

<sup>3</sup> Con decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6, riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, viene attuata la legge 3 ottobre 2001, n.366

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le conclusioni analitiche relative ai confronti tra legislazioni, usi e principi contabili nei diversi paesi dell'UE si rimanda all'ultimo paragrafo della parte 3.

imprese si presentano, in particolare, problematiche relative all'identificazione del controllo della capogruppo e delle diverse sub-holding (il controllo è infatti una variabile dicotomica, che utilizza informazioni qualitative e quantitative, con valore uguale a zero se non c'è controllo ed uguale ad uno se c'è). Per quanto concerne gli approfondimenti sul bilancio consolidato nei diversi paesi dell' UE, va rilevato che lo scopo è quello di rilevare pienamente le diverse informazioni offribili da questa fonte per integrarle con le altre disponibili mediante algoritmi matematici.

## **PARTE B - Legislazione comunitaria sui gruppi di imprese**

## 1) Premessa

Con l'affermarsi del fenomeno dei gruppi è aumentata l'esigenza da parte dei terzi di disporre di maggiori informazioni sia sulle prospettive di sviluppo futuro dei gruppi, sia sulla loro organizzazione sia infine sui risultati della loro attività. Per tale motivi il legislatore ha previsto un documento in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei terzi legate ad un gruppo: *il bilancio consolidato*.

Vi è una profonda differenza tra il *bilancio consolidato di gruppo* e la categoria dei *bilanci integrati*: il primo ha come oggetto di riferimento il sistema di valori di una unica realtà aziendale (anche se composta da più unità economiche relative); viceversa, i secondi si riferiscono al processo di aggregazione (che rappresentano dunque la pura sommatoria) di più bilanci concernenti imprese diverse, che sono accomunate in considerazione dei legami di specie settoriale, societari e/o spaziale.

Le principali fonti<sup>5</sup> concernenti la legislazione economica europea e gli standards contabili relativi ai gruppi di imprese sono le seguenti:

- 1) Regolamento (CEE) n. 696/93, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità;
- 2) Settima Direttiva (83/349/CEE);
- 3) Direttiva sulla trasparenza (89/627/EEC);
- 4) Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (96/280/CE);
- 5) Legislazione europea per la concorrenza ed la regolamentazione del mercato (EEC Trattato di Amsterdam dell' 1 /5/1999, art. 81, 82, 86; Council Regulation (EEC) N° 4064/89);
- 6) Seconda Direttiva (88/627/EEC) sulla coordinazione di leggi, regolamenti e procedure amministrative concernenti istituti di credito;
- 7) Disciplina tributaria;
- 8) Standards Contabili Internazionali (IAS).

La Commissione Europea, nella sua progressiva regolamentazione della legislazione sui gruppi non ha optato decisamente per uno dei vari sistemi disciplinari disponibili, tentandone una mediazione (infatti, viene prevista sia la possibilità di gruppi contrattuali che di fatto) condizionata da una preferenza per il concetto di *gruppo organico a fattispecie automatica*<sup>6</sup> sul tipo del modello tedesco.

---

<sup>5</sup> L'applicazione dei trattati della CEE può prendere tre direzioni: *normative* valide direttamente in tutti i paesi; *direttive* che vengono tradotte in leggi nazionali, consentendo ai singoli stati una certa discrezionalità nei metodi di applicazione, e *decisioni* valide per i paesi per cui vengono emesse. Altre disposizioni, quali *raccomandazioni* ed *opinioni*, non sono vincolanti.

<sup>6</sup> Tale formula fu giudicata, nella relazione introduttiva alla proposta di IX direttiva nel 1983, come appropriata al fenomeno dei gruppi.

## 2) Council Regulation (EEC) N° 696/93

In questo regolamento sulle unità statistiche il gruppo di imprese viene definito come “un insieme di imprese con legami giuridico – finanziari sotto il controllo di una capogruppo”. Il gruppo di imprese può avere diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili; esso può unificare certi aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità. Esso costituisce un'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono.

Nel regolamento si specifica che i «*gruppi contabili*» (quelli determinati dai bilanci consolidati) non sono confacenti, senza trattamento, all'analisi statistica, poiché essi non costituiscono insiemi disgiunti e additivi di imprese. È quindi necessario definire un'entità statistica «*gruppo di imprese*» derivata dal «*gruppo contabile*» tramite le trasformazioni seguenti:

- considerare gruppi contabili al livello di consolidamento più alto (*group head*);
- includere nei gruppi di imprese le unità legali i cui conti sono integralmente consolidati;
- includere le unità controllate i cui conti non sono inclusi nel gruppo consolidato per l'applicazione della VII Direttiva;
- non includere legami temporanei di meno di un anno.

Il regolamento specifica che, all'interno dei gruppi, è possibile individuare dei sottogruppi costituiti da unità con legami di diversa natura: proprietà, controllo, gestione<sup>7</sup>.

Inoltre, nel regolamento viene raccomandato, date le implicazioni delle differenti direttive contabili, di cercare sempre di fare una distinzione tra le unità elementari che costituiscono il gruppo, quelle che fanno parte di «imprese non finanziarie» e quelle che devono essere classificate tra le «istituzioni finanziarie»: tra queste è possibile distinguere le unità dipendenti che fanno parte di «istituti di credito» e quelle che fanno parte di «società di assicurazione».

Per quanto concerne invece alcune delle unità componenti i gruppi di imprese, nella raccomandazione n. 280 della Commissione Europea, del 3/4/1996, si delineano la *micro, piccola e media* impresa<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Tali unità hanno spesso relazioni con unità appartenenti a diverse generazioni della famiglia.

<sup>8</sup> Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:

o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o  
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

- e in possesso del requisito di *indipendenza*.

Sono considerate imprese *indipendenti* quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Da questa raccomandazione si evidenzia in particolare che, il possesso del capitale di un'impresa per il 25% o più da parte di un'altra impresa (o congiuntamente da più di una), non permette a questa unità legale di essere classificata come PMI.

---

Ove sia necessario distinguere tra una *piccola* e una *media* impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
  - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o
  - o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza.

Qualora fosse necessario distinguere tra le *microimprese* e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

### 3) Settima Direttiva CEE (83/349/EEC)

La VII direttiva CEE, così come la prassi in Francia, Germania, Svezia, Italia, Giappone, considera il bilancio di gruppo come “*documento aggiuntivo*” rispetto ai bilanci delle singole imprese del gruppo, con obiettivi propri.

In altri paesi, come il Canada, le Bermuda, gli USA, il bilancio di gruppo viene inteso come “*documento sostitutivo*” dei bilanci delle singole imprese, in particolare del bilancio della *head group* (capogruppo).

La VII Direttiva CEE prevede diversi casi in cui l'impresa deve essere inclusa nell'area di consolidamento, e cioè quando l'impresa madre:

- 1) ha la maggioranza dei diritti di voto;
- 2) è azionista della società figlia ed ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei componenti l'organo di direzione, amministrazione o di vigilanza;
- 3) è azionista della società figlia ed ha il diritto, in base ad un contratto o ad una clausola dello Statuto dell'impresa figlia, di esercitare *influenza di tipo dominante* sulla partecipata;
- 4) <sup>9</sup>è azionista di un'impresa e:
  - è stata capace di nominare nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza, in base all'esercizio dei suoi diritti di voto (questa disposizione può essere dagli Stati Membri subordinata alla condizione che la partecipazione non sia inferiore al 20%);
  - può controllare, tramite l'accordo con altri azionisti, la maggioranza dei diritti di voto;
- 5) possiede una partecipazione pari almeno al 20% del capitale dell'impresa figlia e:
  - esercita una influenza dominante;
  - è sottoposta con la partecipata ad una direzione unica.

La prassi USA e la norma comunitaria prevedono il metodo del *consolidamento integrale – line by line* – consistente nel mostrare nel bilancio consolidato il valore globale del gruppo, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione<sup>10</sup> della controllata: vengono ripresi integralmente nel bilancio di gruppo gli elementi dell'attivo e del passivo (VII direttiva, art.18) così come i proventi e gli oneri (VII direttiva, art.22) delle imprese incluse nel consolidamento; riprendendo questi elementi, da essi occorre eliminare tutti i rapporti economici e patrimoniali che derivano da operazioni tra imprese comprese nell'area del bilancio consolidato.

---

<sup>9</sup> La Direttiva 88/627/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, definisce il controllo come ai punti 1,2,4 di cui sopra.

<sup>10</sup> Nell'esempio seguente si mostra come si calcola il possesso consolidato di una capogruppo in una unità controllata sia direttamente che indirettamente: la società H è proprietaria dell'80% del capitale della società A e del 30% del capitale della società B; la società A è proprietaria del 70% del capitale della società B. Dunque, la quota di possesso della società H nella società B è così calcolata:  $(80 \times 70)\% + 30\% = 86\%$

L'art. 33, par.2 della VII Direttiva CEE prescrive che le partecipazioni non consolidate sulle quali un'impresa inclusa nell'area del consolidamento ha un'influenza notevole vengano iscritte in bilancio:

1) al loro valore contabile, conformemente alle regole di valutazione previste dalla IV direttiva CEE;

2) col metodo del patrimonio netto (*equity method*). Il metodo del *patrimonio netto* consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della voce "Partecipazioni"<sup>11</sup>, originariamente iscritta nel bilancio d'esercizio della società partecipante; tale voce viene annualmente adeguata al patrimonio netto della società partecipata.

"Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, dirige un'altra impresa gli Stati Membri possono autorizzare o prescrivere che questa impresa sia inclusa nel bilancio consolidato *proporzionalmente* ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento" (art.32 VII Direttiva). *Il metodo dell'integrazione proporzionale* prevede che ogni voce di bilancio sia iscritta in consolidato per l'importo corrispondente alla percentuale di partecipazione di proprietà del gruppo.

In sintesi, dal punto di vista del consolidamento, le imprese possono quindi essere: *integralmente consolidate, consolidate in modo proporzionale, consolidate al patrimonio netto, valutate al costo* (le partecipazioni in imprese escluse dall'area di consolidamento vengono iscritte in bilancio al costo storico, a cui si possono aggiungere eventuali rivalutazioni ai sensi di legge). Nella prassi comune le aziende controllate (legalmente e/o di fatto) sono consolidate con il metodo dell'integrazione globale (ma se sono controllate da più società si usa il consolidamento proporzionale), mentre per le aziende collegate<sup>12</sup> si utilizza il metodo del Patrimonio Netto.

Si ha esclusione dall'area di consolidamento<sup>13</sup> per:

- scarsa importanza dell'impresa all'interno del gruppo;
- società che svolge attività economica diversa da quella del gruppo: questo è il caso delle controllate che esercitano un'attività talmente dissimile da quella delle altre

---

<sup>11</sup> In base alla struttura del rapporto di partecipazione si distingue, nell'ambito della dottrina economico-aziendale, tra:

- 1) partecipazioni dirette: è il caso della capogruppo che controlla direttamente le altre società;
- 2) partecipazioni indirette: come nel caso della capogruppo controllante una società che a sua volta ne controlla una terza. Le società controllate direttamente dalla capogruppo e che, a loro volta, controllano direttamente altre società sono dette *sub-holding*;

3) partecipazioni reciproche: la capogruppo detiene partecipazioni in una consociata che, a sua volta, possiede azioni o quote del capitale sociale della capogruppo.

<sup>12</sup> Si parla di società collegata quando su di essa vi è da parte della partecipante una influenza notevole, mentre si parla di controllo quando vi è una influenza dominante. Si ha una partecipazione di minoranza semplice quando la capogruppo non è in grado di esercitare nessun tipo di influenza.

<sup>13</sup> Per soddisfare esigenze gestionali è possibile che l'area di consolidamento non sia riferita all'intero gruppo, ma venga strutturata per sotto-aree suddivise per:

- a) zona geografica;
- b) attività omogenee
- c) consolidati di settore (*sub-holding*).

imprese del gruppo, che la loro inclusione potrebbe portare ad un bilancio che non fornisce un'informazione veritiera e corretta;

- partecipazione temporanea;
- società che non è possibile gestire (per fallimento, liquidazione ed altre cause);
- società con bilanci non significativi a causa dell'alto tasso di inflazione;
- effetto di consolidamento irrilevante.

#### 4) Legislazione europea sulla concorrenza

Il fenomeno dei gruppi di imprese obbliga, a causa delle dimensioni degli aggregati societari considerati, a regolare il fenomeno della concentrazione dei mercati e quindi della concorrenza in essi.

Alcuni organismi sovranazionali hanno infatti capito sin dagli anni '70 che il fenomeno dei gruppi societari andava regolato in qualche modo perché fenomeno che può essere "globale".

Non è un caso che il codice OCSE del 1976 definisca il gruppo come "l'insieme di società o altre entità, a capitale privato, pubblico o misto, collegate in modo tale che una o più di esse siano in grado di esercitare una *influenza importante* sulle attività delle altre".

Il progetto ONU del 1976, intitolato "codice di comportamento delle società transnazionali", definiva il gruppo come "un'impresa commerciale, comprendente più entità economiche, che opera, indipendentemente dalla forma giuridica delle entità e del settore operativo, attraverso un sistema decisionale che consenta ad uno o più centri decisionali di esercitare una influenza sulle entità indirizzate verso politiche connesse o comuni riflettenti una strategia globale".

Nel mondo sono più di 120 i paesi che hanno o stanno adottando una legislazione antitrust. Normative che concernono la tutela della concorrenza sono presenti in quasi tutti i paesi industrializzati che appartengono all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). In vari paesi in via di sviluppo (presenti in America Latina, Asia, Europa centrale ed orientale, paesi dell'ex Unione Sovietica), inoltre, negli ultimi quindici anni sono state applicate leggi a tutela del funzionamento concorrenziale del mercato, con la consulenza di organizzazioni internazionali (OCSE, Banca Mondiale, Unctad).

Nei paesi dell'UE <sup>14</sup> è stata realizzata una crescente omogeneizzazione delle normative a tutela della concorrenza.

La politica della concorrenza è essenziale per il completamento del mercato dell'UE. Le situazioni principali che sono regolate nella normativa europea sono le seguenti:

- 1) accordi tra imprese;
- 2) abuso di posizione dominante;
- 3) concentrazioni.

Tra queste tre vi è una differenza di fondo: le prime due vanno scoperte e quindi, per queste situazioni, l'Antitrust deve individuare da solo o, magari, attraverso una denuncia fattale da qualcuno, la persona che ne ha subito i danni. Quando si tratta di concentrazioni, invece, le società che ne sono protagoniste sono obbligate a notificarle all'autorità (naturalmente solo quando si superano certe specifiche dimensioni).

L'articolo 81 del Trattato di Amsterdam dell' 1/5/1999 vieta, come incompatibili col mercato comune, *accordi* tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che possono falsare il gioco della concorrenza e che possono

---

<sup>14</sup> Nel 1999 è entrata in vigore la nuova normativa tedesca sulla concorrenza (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*) che, revisionando il testo precedente, recepisce i principi comunitari: essa introduce in Germania, per la prima volta, un divieto assoluto di intese; inoltre, elimina numerose eccezioni all'applicazione della normativa antitrust, rafforzando la tutela del mercato. Il testo include anche disposizioni in materia di appalti pubblici.

Nel marzo 2000, nel Regno Unito, è entrato in vigore il *Competition Act*, la nuova legislazione antitrust, che sostituisce la precedente. La nuova normativa, più completa della precedente, introduce norme in materia di intese ed abuso di posizione dominante, recependo la normativa comunitaria. Le operazioni di concentrazione, invece, continuano ad essere regolate dal *Fair Trading Act* del 1973.

pregiudicare il commercio tra Stati Membri. Esiste la possibilità di derogare a questo articolo in alcune forme di cooperazione giudicate positive:

- gli accordi di esclusiva;
- gli accordi sulle licenze per il trasferimento di tecnologie;
- gli accordi di specializzazione e ricerca e sviluppo;
- il franchising;
- taluni accordi nel settore assicurativo.

L'articolo 82 del Trattato vieta ogni *abuso di posizione dominante* nel mercato comune o in una sua parte sostanziale perché può falsare la libera concorrenza. Una posizione dominante è una situazione di potere economico di una società che le permette di falsare la competizione nel mercato rilevante.

Si ha un'operazione di *concentrazione*, ai sensi del *Regolamento EEC<sup>15</sup> No 4064/89*, quando:

- a) due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure
- b) una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o di una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

Le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti non sono considerate come determinanti una concentrazione

L'Antitrust, almeno in Europa, è competente a bocciare quegli atti formali di acquisto o di fusione di imprese che ne generano una nuova, figlia di un padre e di una madre. Una posizione dominante, comunque, la si raggiunge anche mediante un'espansione naturale: quando un'impresa cresce grazie alla sua capacità di stare efficientemente sul mercato, senza atti formali di acquisizione o fusione, si pone in una condizione non sottoposta all'Autorità antitrust<sup>16</sup>. L'obiettivo primario dell'Antitrust, in Europa, è generalmente la lotta all'abuso (ma occorre accertare inizialmente se una impresa è in posizione dominante, e solo se è in tale situazione l'abuso è vietabile dall'antitrust).

Con uno sguardo agli USA (in contrapposizione alla situazione UE), occorre evidenziare che, se una società raggiunge attraverso una continua crescita posizione di

---

<sup>15</sup> Il fatturato totale della capogruppo può essere calcolato, secondo questo regolamento, con la somma dei fatturati delle imprese seguenti:

- a) l'impresa interessata (la capogruppo);
- b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente, di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
- d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
- e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

<sup>16</sup> La giurisprudenza comunitaria dice che una società si trova in posizione dominante quando può comportarsi in maniera indipendente dai suoi concorrenti (se ci sono).

dominio sul mercato, essa può essere smantellata. Il principio dell'Antitrust americano consiste nel fatto che nessuno deve avere una posizione tale da distruggere tutti i concorrenti, qualunque sia il modo col quale la si consegue.

Per quanto concerne la competenza delle concentrazioni, il regolamento del 1989 stabilisce che esse sono di competenza della Commissione europea se coinvolgono imprese che fatturano più di 5 miliardi di ECU nel mondo e, in Europa, non meno di 25 milioni di ECU ciascuna (o almeno due di esse, se sono più di due). Negli altri casi la questione passa alle autorità nazionali, che hanno una soglia limite sotto la quale non vanno perché le concentrazioni di piccola entità sono considerate poco importanti. Il fatto che il criterio attribuyente la competenza è quello del fatturato, fa sì che molte delle concentrazioni controllate riguardino *imprese multinazionali*.

Per quanto concerne le decisioni della Comunità su imprese non europee che hanno un fatturato rilevante in Europa, è possibile l'estensione unilaterale della legislazione al di fuori del proprio territorio.<sup>17</sup>

Nella pagina seguente si presenta un confronto tra la definizione di *concentrazione* presente nella legislazione USA e quella dell'UE.

Oggi noi abbiamo soprattutto in termini di processo antitrust una intervenuta osmosi tra istituti di "common law" e istituti di diritto continentale che caratterizzano ormai il nostro antitrust e ci permettono di collocarlo e collegarlo con la costruzione in atto di regole interregionali per l'antitrust, che ormai attraversano il mondo.

L'importanza di una collaborazione tra istituti nazionali ed europei, e quindi di una sintesi dei diversi approcci, per un'analisi compiuta del fenomeno dei gruppi (e quindi anche della concentrazione), emerge da una riflessione sull' *allegato 1* presente nel contributo: la Germania viene considerata nell'annesso sulla base dell'incarico ricevuto nel 2001 dalla Commissione per il Monopolio tedesca (*Monopolkommission*), da parte del Governo Federale, di prendere in esame la situazione e lo sviluppo delle concentrazioni industriali. In particolare, vengono evidenziate nell'incarico le diverse posizioni della Commissione Monopoli, dell'Ufficio Nazionale di Statistica e del Governo Federale sull'opportunità di far rimanere l'impresa (in luogo del gruppo) l'unità centrale di osservazione ed analisi delle statistiche economiche.

---

<sup>17</sup> Ciò è reso possibile dalla *dottrina* di diritto internazionale *degli effetti*: grazie ad essa, qualunque comportamento, ovunque avvenuto, che comporta sul "mio territorio" un effetto che la "mia legge" condanna, "mi dà" il diritto di perseguirlo.

## CONFRONTO TRA STATI UNITI ED UNIONE EUROPEA

<b>Definizione di concentrazione</b>	
<b>Stati Uniti d'America</b>	<p>L'art. 7 del <i>Clayton Act</i> considera concentrazione ogni acquisizione diretta o indiretta del capitale azionario o di altre quote del capitale, o parte di esse, o attività di un'altra persona (incluse società e associazioni) coinvolta in affari o in qualsiasi attività commerciale. L'obbligo di notifica preventiva è stato introdotto con l'<i>Hart-Scott-Rodino Act</i> del 1976 (art. 7A del <i>Clayton Act</i>). Si applica a tutte le operazioni di concentrazione fra un'entità con fatturato netto o attività totali pari ad almeno 100 milioni di dollari e un'entità con fatturato netto o attività totali pari ad almeno 10 milioni di dollari, purché l'acquirente raggiunga il 15% o un valore pari ad almeno 15 milioni di dollari delle azioni con diritto di voto o del patrimonio dell'impresa acquisita.</p>
<b>Unione Europea</b>	<p>Si ha una concentrazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) due o più imprese indipendenti procedono a una fusione;</li> <li>b) una o più persone che già controllano almeno un'impresa, oppure una o più imprese acquisiscono, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;</li> <li>c) viene costituita un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento tra le imprese fondatrici o tra queste e l'impresa comune.</li> </ul> <p>Devono essere notificate alla Commissione le concentrazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate supera 5 miliardi di ecu;</li> <li>b) il fatturato comunitario di almeno due delle imprese partecipanti all'operazione supera 250 milioni di ecu salvo che tutte le imprese che procedono alla concentrazione realizzino oltre due terzi del proprio fatturato comunitario all'interno di un solo e medesimo Stato membro.</li> </ul>

## 5) Second Council Directive (88/627/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions concerning credit institutions.

Questa direttiva considera il coordinamento delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari concernenti l'accesso all'attività degli enti creditizi.

Seguono alcune definizioni e raccomandazioni caratteristiche contenute nella direttiva:

- una *succursale* è una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o parzialmente, le operazioni dell'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro dell'UE da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
- una *partecipazione qualificata* in un'impresa, diretta o indiretta, è non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione: le persone fisiche o giuridiche che intendono detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata devono informare preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione;
- agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una *partecipazione qualificata* il cui importo superi il 15% dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività riguardi servizi ausiliari all'attività bancaria (quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe): l'importo totale delle partecipazioni in imprese diverse da quelle sopra definite non può superare il 60% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Per quanto concerne le relazioni con i paesi esterni all'UE, le autorità competenti degli Stati membri devono informare la Commissione europea di ogni autorizzazione ad una filiazione (si intende per affiliata una controllata ai sensi della Settima Direttiva) anche indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo, e di ogni acquisizione di controllo da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità; la Commissione ne informa il comitato consultivo bancario. Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione indiretta o diretta dell'impresa madre disciplinata dal diritto di un paese terzo, la *struttura del gruppo* deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

L'analisi di questa direttiva evidenzia la particolare importanza che a livello di legislazione europea viene data al monitoraggio del perimetro dei gruppi finanziari, essenziale per garantire gli investitori e la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario; con riferimento ai gruppi si parla di vigilanza delle autorità competenti *su base consolidata*.

## 6) Alcuni aspetti fiscali dei gruppi multinazionali

In questo paragrafo si farà riferimento, per quanto concerne gli aspetti fiscali che coinvolgono i gruppi multinazionali, alla *materia tributaria doganale* ed alla *thin capitalization* (sottocapitalizzazione).

Per quanto riguarda il primo punto, l'art. 29 del Reg. Cee del 1992, n. 2913, stabilisce che la determinazione del valore delle merci sul quale calcolare il quantum del *tributo doganale* può variare in base al fatto che il compratore e il venditore siano vincolati tra loro dall'esistenza di particolari "legami."

Nel regolamento 2454/93 (CEE), per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 istituente il codice doganale comunitario, si stabilisce che due o più persone si considerano legate se:

- l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra, e viceversa;
- hanno veste giuridica di associati;
- l'una è datore di lavoro dell'altra;
- una persona qualsiasi possenga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra (si tratta del controllo congiunto a monte);
- l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
- esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona (controllo congiunto a valle);
- appartengono alla stessa famiglia.

Dall'esame del regolamento, si rileva che le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui sopra.

Si evince inoltre che il legislatore comunitario ha fatto riferimento col termine *legame* ad aggregazioni più ampie dei gruppi societari: infatti, ad esempio, nel caso di possesso di quote del capitale per il 5%, è difficile parlare di controllo societario.

E' interessante un accenno alla disciplina della *thin capitalization*, perché essa si riflette in particolare sui rapporti di finanziamento intrattenuti nell'ambito dei gruppi multinazionali. In questa regolamentazione, vengono previste limitazioni alla deducibilità degli oneri finanziari riguardanti i finanziamenti erogati, o garantiti, dal socio che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore ad una data percentuale del capitale sociale. La disciplina italiana, ispirata "a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei" si distingue per un approccio particolarmente rigoroso, collocandosi (per quanto concerne la misura della partecipazione rilevante) all'estremità inferiore della gamma delle possibili opzioni. Nella tabella seguente, si presentano le soglie di partecipazione rilevante in alcuni paesi.

Paesi	Soglie di partecipazione rilevante			
	10 %	25%	50%	75%
Canada		X		
Danimarca			X	
Francia			X	
Germania		X		
Irlanda				X
Italia	X			
Nuova Zelanda			X	
Regno Unito				X
Stati Uniti			X	

Si nota quindi che Irlanda e UK si pongono all'estremità superiore della gamma delle possibili soluzioni, in contrapposizione alle basse soglie scelte da Canada, Germania, Italia. Danimarca, Francia, Nuova Zelanda ed USA scelgono una quota mediana tra le possibili soluzioni considerate.

## 7) Standards contabili internazionali (IAS)

Lo IASB (International Accounting Standards Board) è un organismo indipendente appositamente creato allo scopo di emanare dei principi allo scopo di emanare dei principi contabili comuni a livello mondiale: le statuizioni da questo emanate (denominate IAS) sono in gran parte riconosciute dalla comunità internazionale.

La Commissione Europea sta progettando una regolamentazione perché le società quotate dell'UE siano tenute a preparare i loro conti consolidati usando IAS, come già hanno dichiarato di fare i principali gruppi mondiali. Seguono alcune definizioni IAS:

- *l'influenza notevole* sul management e sulla politica finanziaria di una compagnia si presume quando una impresa possiede direttamente o indirettamente almeno il 20% del totale dei diritti di voto nella partecipata;
- una *affiliata* (subsidiary) è definita come una compagnia controllata da una altra impresa (parent);
- una *joint-venture* è una associazione di due unità legali che si riuniscono per svolgere attività in comune, possedendo uguali quote di capitale in altre unità legali; quindi essa è un' accordo contrattuale soggetto a controllo congiunto.
- una *collegata* è una impresa, diversa dalla controllata o dalla joint-venture, sulla quale l'investitore ha una significativa influenza;
- lo IAS 31 stabilisce tre tipi di joint-venture: operazioni unitamente controllate; attività unitamente controllate; entità unitamente controllate. Le operazioni unitamente controllate (*jointly controlled operations*) dovrebbero essere trattate dal *venturer* includendo le attività e passività che esso controlla e le spese che sopporta e la partecipazione al reddito che ottiene dalla vendita di beni e/o servizi del *venture* (il controllato). Le attività unitamente controllate dovrebbero essere trattate su base proporzionale. Le entità unitamente controllate dovrebbero essere consolidate col metodo proporzionale (come spiegato nel paragrafo 3 relativo alla Settima Direttiva CEE);

**PARTE C**  
**Legislazione sui gruppi nei singoli paesi europei**

## 1) Descrizione tavole sinottiche

All'interno di questo paragrafo si sviluppano diverse tavole sinottiche comprendenti la comparazione legislativa tra paesi membri dell'UE<sup>18</sup>. I principali temi considerati sono: le diverse definizioni di gruppo di imprese; le forme giuridiche delle unità legali; gli obblighi di consolidamento; le definizioni di controllo di diritto e di fatto; la valutazione delle imprese non consolidate; i gruppi bancari.

Segue la descrizione sintetica di ciascuna tavola:

**tavola 1** – in essa sono presenti le principali fonti legislative concernenti i gruppi di imprese nei paesi membri dell'Unione Europea;

**tavola 2** - contiene le definizioni di gruppi di imprese dei principali ordinamenti giuridici;

**tavole 3 e 4** - vengono presentate le forme societarie nei paesi dell'UE;

**tavola 5** – si rilevano le forme giuridiche della società controllante che obbligano a consolidare i propri conti, come richiesto dall'art.4 della VII Direttiva CEE;

**tavola 6** - contiene le definizioni di potere legale di controllo nei diversi paesi dell'UE;

**tavola 7** – presenta le interpretazioni di “influenza dominante”, nei diversi paesi dell'UE;

**tavola 8** - contiene approfondimenti sul concetto di influenza dominante nei diversi paesi;

**tavole 9 e 10** – vengono evidenziate le possibilità di esonero dalla redazione dei conti consolidati;

**tavola 11** – vengono evidenziati i motivi di esclusione della società controllata dal consolidamento;

**tavola 12** – vengono presentate le tipologie di valutazione delle controllate non consolidate integralmente;

**tavola 13** – descrive alcuni modelli bancari nei paesi europei.

---

<sup>18</sup> Si evidenzia che, a causa dell'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica coinvolgente i gruppi di imprese in Europa, è difficile avere una fotografia statica della realtà evidenziata in questo lavoro.

## 2) Definizioni e fonti sui gruppi nei singoli paesi dell'UE<sup>19</sup>

In questo paragrafo, vengono presentate le principali leggi e le definizioni di “gruppo d'impresa” presenti nei singoli paesi.

In particolare, si evidenzia come:

- la legislazione in tema di gruppi di società è condizionata dal progetto di armonizzazione europea del diritto societario e dal tentativo di creare un modello di *società europea* (Se);
- gli unici paesi che hanno una disciplina organica sui gruppi di imprese sono la Germania<sup>20</sup> (sin dal 1937) ed il Portogallo, i quali però trascurano il riconoscimento dei gruppi di fatto (caratterizzati da effettive relazioni di controllo), basandosi su concetti generali;
- i paesi anglosassoni, che caratterizzano l'area della *common law*, danno rilevanza al rapporto holding-controllata, senza definire organicamente il gruppo: la dottrina anglosassone rifugge da concetti generici per definire il gruppo sulla base di riscontrabili catene di controllo. In questi paesi l'ordinamento è caratterizzato dalla mancanza di attenzione all'individuazione di parametri economici e giuridico - formali identificanti il gruppo di imprese. La considerazione giuridica unitaria del gruppo è presente in settori più pubblicistici (antitrust, fiscale, lavoristico);
- Francia<sup>21</sup>, Belgio, Germania, Portogallo, Svizzera, basano la definizione sul concetto di direzione unitaria;
- Italia, Spagna, basano la definizione soprattutto sul concetto di controllo;
- la legislazione comunitaria, incentrata sul concetto di gruppo organico, accoglie nella sua struttura i concetti di gruppo contrattuale e di fatto.

Le norme relative al diritto dei gruppi sono riscontrabili anche in Croazia (artt. 473-511 della legge n.111 del 1993 sulle società commerciali), in Slovenia (artt. 460-495 della legge sulle società commerciali del 1993), in Ungheria (legge n.6 del 1988), nella Repubblica Ceca (codice di commercio del 1991 modificato dalla legge n.142 del 1996) e nella Federazione Russa (art. 6 della legge federale 95/208 sulle s.p.a.).

Va considerato che gli ordinamenti dell'Est europeo sono basati su principi di diritto privato e commerciale piuttosto divergenti da quelli italiani.

Seguono la tavola 1 e la tavola 2.

---

<sup>19</sup> Si considera anche la dottrina svizzera.

<sup>20</sup> Quella tedesca è la forma archetipica di ordinamento che appositamente disciplina il gruppo; vengono in esso disciplinate varie forme di rapporti tra imprese: la partecipazione al capitale e la stipulazione di una serie di contratti. Tra questi vi sono: il contratto di dominazione (vedi tavola 2); il contratto di storno degli utili (attraverso il quale una s.p.a (AG) o una s.a.p.a.(KGaA) si impegna a versare parte degli utili totali o di un ramo d'azienda ad altro soggetto); il contratto di affitto di azienda e il contratto di affidamento di azienda (con i quali la AG o la KGaA smettono di esercitare l'impresa, a fronte di un corrispettivo); il contratto di comunione degli utili (è fatto da una AG o una KGaA quando si decide di mettere in comune gli utili totali o parziali dell'intera impresa o di un ramo d'azienda per ripartire il rischio di impresa tra più soggetti).

<sup>21</sup> In Francia, la legge n. 85-11 del 3 gennaio 1985 in attuazione della VII Direttiva CEE ha previsto l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e un rapporto sulla gestione del gruppo per le società che controllano, di diritto o di fatto, da sole o in maniera congiunta una o più imprese, o esercitano una influenza notevole.

**Tavola 1 - Principali fonti legislative concernenti i gruppi di imprese nell'UE**

<b>PAESI</b>	<b>MAIN LEGAL ACTS</b>			
<b>AUSTRIA</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati	<i>Austrian Competition Act</i> (1988/600)		
<b>BELGIO</b>	<i>Arrêté Royal</i> del 06/03/1990 e del 30/12/1991 (trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati)	<i>Convention collective de travail</i> n. 62, 6/2/1996	<i>Code des sociétés</i> (legge 7/5/1999)	Legge del 5/8/91 concernente la protezione della competizione
<b>DANIMARCA</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati	Atto N. 384 del 10/6/1997 ( <i>Danish Competition Act</i> )		
<b>FINLANDIA</b>	<i>Accounting Act and Decree</i>	<i>Companies Act (Finnish Company law)</i>		
<b>FRANCIA</b>	<i>Décret</i> 67-236 del 23/03/1967	Legge sul controllo delle concentrazioni (Dicembre 1986)	Legge 85-11 del 3/1/1985 e legge 86-221 del 17/2/1986 (trasposizione e della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati)	Legge 66-537 del 24/07/1996
<b>GERMANIA</b>	Legge del 19/12/1985 (trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati)	<i>Act Against Restraints of Competition (GWB)</i>	<i>Commercial Code</i>	<i>Security trading law</i>
<b>GRECIA</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati	<i>Law on the Control of Monopolies and Oligopolies and the Protection of Free Competition (law 703/77)</i>		
<b>IRLANDA</b>	<i>Companies Act of 1960 (N.I.) (on Group Accounts)</i>	<i>Competition Act of July 22, 1991</i>	<i>Companies Order 1990, n. 593 (N.I.5) of 3/4/1990 (concerning Groups Accounts)</i>	<i>Statutory Instrument n.201 of 17/7/1992 (concerning Group Accounts)</i>
<b>ITALIA</b>	Codice Civile art 2359 e Dlgs 17 gennaio 2003 n.6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366)	L. 1990/287, Articolo 7(Legge Antitrust)	D.LGS. 9/4/1991 N.127 sui conti consolidati	D.Lgs. 385/93 – Testo Unico Bancario
<b>LUSSEMBURGO</b>	<i>Loi du 11/07/1988 relative à l'établissement des comptes consolidés, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 45 du 18/08/1988 Page 872</i>			
<b>NORVEGIA</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consoli	<i>Norwegian Competition Act</i> of 11/6/1993		
<b>OLANDA</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati	<i>Dutch Competition Act</i>	Codice civile olandese – Libro II	Legge di vigilanza sul sistema creditizio del 1993 ( <i>Wet Toezicht Kredietwezen</i> )

<b>PORTOGALLO</b>	La legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati	Codice delle imprese commerciali (Legge del 1986)		
<b>REGNO UNITO</b>	<i>Companies Act 1989</i>	<i>Competition Act 1998</i>	<i>VAT ACT 1994</i>	<i>Insurance Companies (Accounts Directive) Regulations 1997, Legal Notice No. 24 of 1997, Gibraltar Gazette No. 2,966 of 06/03/1997</i>
<b>SPAGNA</b>	Legge 19/89 del 25/07/1989 sui conti consolidati	<i>Código de comercio</i> (Legge 79/1989)	Legge 4/1988 sulla riforma del mercato dei valori mobiliari	
<b>SVEZIA</b>	Tutta la legislazione sui gruppi di imprese è implementata dalla trasposizione della Direttiva 83/349/EEC sui conti consolidati			

**Tavola 2 - Definizioni di gruppi di imprese nei diversi paesi dell'UE**

<b>Council Regulation (EEC) N° 696/93</b>	Il gruppo di imprese è un'associazione di imprese tenute insieme da legami legali e/o finanziari
<b>Dottrina anglosassone</b>	Il gruppo è "l'insieme di una società holding con una o più subsidiaries" ( il rapporto holding - subsidiaries è fondato in particolare su situazioni tipiche, di influenza dominante potenziale)
<b>Dottrina francese e belga<sup>22</sup></b>	Il gruppo è composto da " un insieme di società giuridicamente autonome le une dalle altre ma sottoposte ad una direzione unitaria"
<b>Dottrina italiana</b>	La giurisprudenza italiana definisce il concetto di controllo in luogo di quello di gruppo
<b>Libro II – Codice civile olandese</b>	Un gruppo ( <i>groep</i> ) è un'entità economica in cui persone giuridiche e società sono collegate dal punto di vista dell'organizzazione. Gli enti del gruppo ( <i>groepsmaatschappijen</i> ) sono persone giuridiche e società collegate reciprocamente in un gruppo.
<b>Dottrina portoghese<sup>23</sup></b>	Il gruppo è descritto dalla direzione unitaria che l'impresa dominante esercita sull'impresa o sulle imprese dipendenti (cosiddetto "gruppo subordinativo") o alla quale si assoggettano liberamente più imprese, pur rimanendo indipendenti l'una dall'altra (cosiddetto "gruppo paritetico"). Questa legislazione, nata da quella tedesca, assomiglia molto anche a quella brasiliana. La direzione unitaria risulta circoscritta ai gruppi contrattuali, i soli regolati dalla legislazione di questo paese. Si differenzia dalla regolamentazione tedesca perché vengono in essa considerati come soggetti attivi e passivi del gruppo solamente società, e non anche gli imprenditori intesi nella vasta accezione tedesca.
<b>Dottrina spagnola</b>	La giurisprudenza spagnola fonda la nozione di gruppo su quella di controllo.
<b>Dottrina svizzera</b>	Il gruppo di imprese è composto da una capogruppo che coordina le attività delle società affiliate nell'intento di attuare una politica imprenditoriale comune
<b>Dottrina tedesca</b>	Il gruppo è descritto dalla direzione unitaria che l'impresa dominante esercita sull'impresa o sulle imprese dipendenti (cosiddetto "gruppo subordinativo") o alla quale si assoggettano liberamente più imprese, pur rimanendo indipendenti l'una dall'altra (cosiddetto "gruppo paritetico"). Le principali relazioni di gruppo previste sono: 1) il contratto di dominio ( <i>Beherrschungsvertrag</i> ), che stabilisce l'esistenza di una società dominante che garantisce i crediti sorti nel periodo di vigenza del contratto; 2) l'integrazione da dichiarazione unilaterale ( <i>Eingliederung</i> ), che presuppone la detenzione perlomeno del 95% del capitale (essa è una specie di fusione). Vi sono, in dottrina, dubbi relativi alla ammissibilità teorica di una "legalizzazione fattiva" dei gruppi. Un'altra diffusa definizione presente nella dottrina tedesca è la seguente: " un gruppo esiste allorché un'impresa dominante sottopone alla propria pianificazione unitaria anche una sola delle funzioni aziendali centrali, quali gli acquisti, le vendite, l'organizzazione o la gestione finanziaria".

<sup>22</sup> Il diritto del lavoro, in questi paesi, utilizza la nozione di gruppo di società.

<sup>23</sup> Per una lettura della disciplina organica dei gruppi in Portogallo, si allega alla fine di questo contributo, *allegato 4*, il titolo VI (intitolato *Sociedades Coligadas*) del Codice delle Società Commerciali portoghese. Il testo è presentato in lingua portoghese.

### 3) Forme giuridiche delle società all'interno del gruppo

Nel rapporto redatto per Eurostat "Delineation of European standards for the treatment of Enterprise Groups in Business Registers", l'ISTAT definisce come facenti parti del perimetro di un gruppo statistico le unità legali con capitale diviso in quote o azioni.

Nel paragrafo 2, parte B, di questo testo, si è evidenziata la differenza tra gruppi contabili (consolidati) e gruppi statistici; entrambi possono essere costituiti da società di diversa natura, di capitali e di persone (con ruolo in genere da capogruppo).

Le tabelle 3 e 4 evidenziano le possibili similitudini tra società di persone e di capitali in alcuni paesi europei con le strutture societarie italiane (o, dove non vi è possibilità di correlazione, si presenta la semplice traduzione del termine legale); nella tabella 5 vengono stabilite le forme giuridiche nei diversi paesi che obbligano la controllante a consolidare i suoi conti di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa).

La tabella 5, invece, indica gli obblighi relativi al consolidamento delle controllanti nei paesi membri dell'UE:

- per Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Federale, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia sia la società a responsabilità limitata, sia la società per azioni quotate in borsa sono obbligate a consolidare i loro conti se controllano altre unità; Irlanda e Belgio escludono dall'obbligo la s.r.l.. In tabella sono poi presentate le altre opzioni a libera scelta degli Stati membri lasciate dalla Settima Direttiva CEE.

**Tavola 3 – Società di persone nei paesi dell'UE**

<b>Paesi</b>	<b>Società personali</b>	<b>Forma societaria italiana correlabile</b>
<b>Belgio</b>	soc. en nom collectif soc. en commandite simple	s.n.c. s.a.s.
<b>Francia</b>	soc. en nom collectif soc. en commandite simple	s.n.c. s.a.s.
<b>Germania</b>	offene Handelsgesellschaft Kommanditgesellschaft	s.n.c. s.a.s.
<b>Irlanda</b>	general partnership limited partnership	s.n.c. s.a.s.
<b>Lussemburgo</b>	soc. en nom collectif soc. en commandite simple	s.n.c. s.a.s.
<b>Paesi Bassi</b>	Maatschap VOF CV	soc. semplice s.n.c. s.a.s.
<b>Regno Unito</b>	general partnership limited partnership	s.n.c. s.a.s.

**Tavola 4 – Società di capitali nei paesi dell’UE**

<b>Paesi</b>	<b>Società di capitali</b>	<b>Forma italiana correlabile</b>
<b>Belgio</b>	soc. Anonime soc. en commanPondite par actions soc. priv. a resp. lim. (sprl) soc. unipersonnelle	s.p.a. s.a.p.a. s.r.l. s.r.l. unipersonale
<b>Danimarca</b>	Aktieselskaber kommanditaktieselskaber anpartsselskaber	s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.
<b>Francia</b>	soc. anonyme à resp. limitée (sarl) ent. unipers. à resp. limitée (eurl) soc. par actions simplifiée (s.a.s.) soc. anonyme soc. en commandite par actions (sca)	s.r.l. s.r.l. unipersonale s.p.a. semplificata s.p.a. s.a.p.a.
<b>Germania</b>	GmbH AG kleine A.G. (ha la stessa forma societaria della A.G.)  Kommanditgesellschaft (KGaA)	s.r.l. s.p.a. s.p.a. con ristretto numero di soci nominativamente conosciuti o 1 solo socio; I titoli di questa società non sono quotati; dipendenti minori di 500. s.a.p.a.
<b>Grecia</b>	SA EPE	s.p.a. s.r.l.
<b>Irlanda</b>	sole corporation aggregate corporation: • chartered • statutory • registered: - public - private: ◇ limited by shares ◇ limited by guarantees	società unipersonale società con più soci • istituita con decreto reale • istituita per legge  s.p.a con azionariato diffuso s.p.a. con azionariato ristretto / s.r.l. a fini di lucro a fini non di lucro
<b>Lussemburgo</b>	soc. Anonyme soc. en commandite par actions soc. à resp. limitée	s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.
<b>Paesi Bassi</b>	naamloze vennootschap (NV) besloten vennootschap (BV) structure company (può essere costituita in forma di NV o BV) <sup>24</sup>	s.p.a. s.r.l.  società con: - patrimonio netto > 25 mln fiorini

<sup>24</sup> Poiché il regime *structuur* comporta, nei casi di sua piena applicazione, un forte ridimensionamento dei poteri degli azionisti, è evidente che i rapporti gerarchici tra unità del gruppo sarebbero compromessi se il regime speciale non considerasse la realtà del gruppo. Vi sono quattro ipotesi di esenzione dal regime *structuur*:

- 1) il primo caso di esenzione concerne società che siano enti-dipendenti da una società rispetto alla quale trovi già applicazione il regime speciale *structuur*;
- 2) il secondo le holding internazionali : esse non sono mai soggette al regime speciale. Le holding internazionali sono le società la cui attività consiste esclusivamente o quasi nel finanziamento e nella gestione (direzione, amministrazione) di società del gruppo e delle partecipazioni in altre persone giuridiche, detenute da esse o dalle altre società del gruppo; ciò purché la maggioranza dei lavoratori impiegati dal gruppo lavori fuori dai Paesi Bassi;
- 3) la terza ipotesi di esenzione concerne società che esercitano esclusivamente, o quasi, attività di prestazione di servizi di amministrazione e di finanziamento a favore delle società di cui al punto 2);
- 4) le società frutto di joint-ventures.

		- dipendenti in Olanda > 100 - consiglio di impresa con rappresentanza di dipendenti
<b>Portogallo</b>	sociedade anonima de responsabilidade limitada sociedade em comendita por accoes sociedade por quotas de responsabilidade limitada	s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.
<b>Regno Unito<sup>25</sup></b>	sole corporation aggregate corporation: • chartered • statutory • registered: - public - private: ◇ limited by shares ◇ limited by guarantees	società unipersonale società con più soci • istituita con decreto reale • istituita per legge  s.p.a con azionariato diffuso s.p.a. con azionariato ristretto / s.r.l. a fini di lucro a fini non di lucro
<b>Spain</b>	sociedad anonima sociedad comanditaria por acciones sociedad de responsabilidad limitada	s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.

Per gruppi multinazionali e joint-ventures si applica il regime *structuur* mitigato (il consiglio dei commissari ha meno poteri, perché l'assemblea dei soci nomina gli amministratori e adotta il bilancio).

<sup>25</sup> L'ordinamento britannico e quello irlandese riconoscono ad ogni *incorporated company* (società registrata avente responsabilità limitata) lo status di personalità giuridica: di conseguenza ogni società rappresenta un'unità giuridica distinta dagli azionisti, rispondente col proprio patrimonio alle obbligazioni che contrae. Il più importante contributo alla formazione di tale principio è stato dato alla giurisprudenza dall'elaborazione della celebre *Salomon rule*, così chiamata dal nome delle parti nella causa in cui fu pronunciata (1897). Il principio è ancora oggi seguito, ma è difficile trarre delle regole generali perché la *common law* è legata alla discussione del caso concreto e la giurisprudenza non ha espresso una posizione unitaria nella "*jungle of judgements*" (definizione di OTTOLENGHI S. *From Peeping the corporate veil to ignoring it completely*, in *Modern Law Review*, 1990). In tema di gruppi le Corti hanno operato invece il *lifting the veil* (estensione della responsabilità della controllata alla controllante) quando hanno ritenuto la *subsidiary* priva di una vita autonoma in quanto sotto il pieno dominio della holding, e quindi non dotata di entità legale separata.

**Tavola 5 - Obblighi relativi al consolidamento: forma giuridica della unità controllante**

<b>Paesi</b>	<b>Società a responsabilità limitata</b>	<b>Società per azioni quotate in borsa</b>	<b>Altre opzioni</b>
<b>Settima Direttiva CEE</b>	Sì	Sì	a libera scelta degli Stati Membri
<b>Belgio</b>	No	Sì, ma solo relativamente alle società finanziarie	no
<b>Danimarca</b>	Sì	Sì	tutti i tipi di organizzazioni commerciali
<b>Finlandia</b>	Sì	Sì	no
<b>Francia</b>	Sì	Sì	imprese commerciali e pubbliche
<b>Germania Federale</b>	società a responsabilità limitata (GmbH) se la controllata è una società per azioni (AG) o società in accomandita per azioni (KGaA)	Sì	società in accomandita per azioni (KGaA); altre società aventi specifiche dimensioni
<b>Irlanda</b>	No	Sì	società a responsabilità illimitata; società di persone
<b>Italia</b>	Sì	Sì	società in accomandita per azioni; società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata
<b>Norvegia</b>	Sì	Sì	società in nome collettivo
<b>Paesi Bassi</b>	Sì	sì	società cooperative; società mutue assicuratrici
<b>Regno Unito</b>	Sì	sì	società a responsabilità illimitata o di persone
<b>Spagna</b>	Sì	sì	alcune imprese finanziarie (diverse dalla società in nome collettivo)
<b>Svezia</b>	Sì	sì	società cooperative; società in nome collettivo; ditte individuali che sorpassano dimensioni specifiche

#### 4) Controllo legale ed influenza dominante<sup>26</sup> nei gruppi societari

Come si è evidenziato nella parte B, la VII Direttiva CEE prevede diversi casi di controllo dell'impresa. Nelle tavole 6 e 7 seguenti, per singola legislazione nazionale, vengono individuati i diversi concetti di controllo, così come sono definiti nella direttiva.

Relativamente al concetto di *potere legale di controllo*<sup>27</sup> (tavola 6), si deducono le seguenti prassi giuridiche:

- Finlandia, Francia, Italia, Spagna, UK, Danimarca, Svezia hanno una prassi che considera l'unità controllante avente il potere legale di controllo mediante: la maggioranza dei diritti di voto (per detenzione di azioni o per accordo con altri azionisti), il controllo della composizione del collegio di amministrazione (cioè il diritto di nominare la maggioranza dei suoi membri), per contratto, o in base a clausole statutarie<sup>28</sup>.
- per Belgio e Irlanda l'unità controllante può avere il potere legale di controllo mediante la maggioranza dei diritti di voto (per detenzione di azioni, nel caso del Belgio) e mediante il diritto relativo al controllo della composizione del consiglio di amministrazione (la decisione è lasciata in Belgio alla controllante);
- in Germania Federale, Norvegia e Portogallo l'unità ha il potere legale di controllo mediante i diritti di voto o per contratto o in base a clausole statutarie;
- i Paesi Bassi<sup>29</sup> prevedono nella loro prassi il concetto di filiazione (simile a quello di potere legale di controllo, e non implicante l'appartenenza al gruppo della società affiliata<sup>30</sup>).

Relativamente al concetto di *influenza dominante*<sup>31</sup> (non relativa al potere legale di controllo), dalla tavola 7, si deduce che:

- per Belgio, Finlandia, Francia, Grecia, l'influenza dominante può essere rappresentata dall'esercizio effettivo di essa e dalla direzione unitaria dell'impresa madre (nei due casi si parla di *gruppi di fatto*);
- Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna considerano basilare l'influenza dominante caratterizzata dalla direzione unitaria. In particolare, in Germania il

<sup>26</sup> I concetti di controllo legale e influenza dominante sono strettamente collegati: il termine influenza dominante è comprensiva di forme di esercizio effettivo del controllo.

<sup>27</sup> Il potere legale di controllo mediante contratto o clausola statutaria è considerato in dottrina una forma di influenza dominante.

<sup>28</sup> Occorre però rilevare che per la Danimarca, il controllo della composizione del consiglio di amministrazione identifica il potere legale di controllo solo a certe condizioni, mentre per la Svezia deve risultare dall'esercizio dei diritti di voto. Nel Regno Unito, inoltre, prevale il concetto per cui la maggioranza dei diritti di voto va riferita solo alla detenzione di azioni.

<sup>29</sup> I Paesi Bassi appaiono nell'UE, in conformità alle direttive europee, l'unico paese che obbliga i gruppi societari a fornire le variazioni importanti nella loro composizione con dati comparativi rettificati (oltre che con gli opportuni allegati informativi sufficienti alla identificazione del gruppo).

<sup>30</sup> È interessante notare che nell'ordinamento dei paesi Bassi, " *il diritto di voto inerente ad azioni costituite in pegno è attribuito al creditore pignoratizio, se questi ha il potere di stabilire come il voto debba essere esercitato. Tuttavia, qualora le azioni siano state costituite in pegno a garanzia di un mutuo erogato dal creditore nell'esercizio abituale della propria impresa, il diritto di voto sarà imputato a quest'ultimo solo se lo avrà esercitato nel proprio interesse*". " *I diritti di voto inerenti alle azioni vanno imputati a colui per conto del quale le azioni sono detenute, se questi ha il potere di stabilire come il voto debba essere esercitato o di ottenere la disponibilità delle azioni*".

<sup>31</sup> Si ricorda che una impresa va inclusa nel consolidamento dei conti di bilancio, per la Settima Direttiva, anche nel caso in cui la madre possiede una partecipazione (generalmente pari almeno al 20% del capitale dell'impresa figlia) e:

- esercita una influenza dominante;
- è sottoposta con la partecipata ad una direzione unica.

concetto di controllo non è legato necessariamente al possesso delle azioni con diritto di voto, ma è fondato sulla realtà economica delle relazioni tra imprese (dunque, se due imprese indipendenti sono gestite attraverso un sistema centralizzato e coordinato di direzione, si ritiene costituiscano un gruppo, indipendentemente dai legami rappresentati dal possesso): talvolta, questa impostazione viene fatta rientrare nel concetto di controllo di fatto. Occorre però ricordare che la dottrina tedesca ha espresso più volte dubbi su di una legalizzazione fattiva dei gruppi;

- Svezia, Norvegia considerano, in particolare, l'esercizio "effettivo" dell'influenza dominante;
- il Regno Unito<sup>32</sup> non considera tradizionalmente le forme di influenza dominante effettiva, se non accompagnate da requisiti legali.

L'art.1 della Settima Direttiva riguarda il caso (tavola 8) in cui la società madre esercita sull'impresa figlia un'influenza dominante, in virtù di contratto o clausola statutaria. Per alcuni stati membri (Francia, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo, Danimarca) tale influenza deve obbligatoriamente essere accompagnata da una partecipazione al capitale delle filiali, mentre altri paesi (Germania, Paesi bassi, Regno Unito, Italia) non prescrivono questo obbligo.

---

<sup>32</sup> L'opera di armonizzazione del diritto societario promossa dalle istituzioni della Comunità Europea ha però introdotto delle novità rispetto al tradizionale concetto di controllo rappresentato, nell'ordinamento anglosassone, dal rapporto tra *holding/subsidiary*: si considera, anche, *parent undertaking* (impresa padre), l'impresa che abbia un "*participating interest*" (ovvero che abbia il possesso di almeno 20% delle azioni) in un'altra società (la *subsidiary*) qualora la prima eserciti un'influenza dominante sulla seconda, ovvero se le due società siano gestite su "*base unificata*".

**Tavola 6 - Definizione di impresa soggetta a controllo**

<b>Paesi</b>	<b>L'unità controllante ha il potere legale di controllo<sup>33</sup> mediante:</b>		
<b>Settima Direttiva CEE</b>	Maggioranza dei diritti di voto: per detenzione di azioni o per un accordo con altri azionisti	Diritto al controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie (è una forma di influenza dominante)
<b>Belgio</b>	Maggioranza dei diritti di voto per detenzione di azioni	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione: la decisione è lasciata alla controllante	
<b>Danimarca</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione, a certe condizioni	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Finlandia</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Francia</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Germania Federale</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Per contratto o in base a clausole statutarie	
<b>Irlanda</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	
<b>Italia</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie <sup>34</sup>
<b>Norvegia</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Il concetto di controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione non appartiene alla legislazione di questo paese	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Paesi Bassi</b>	Il concetto di potere legale di controllo non è previsto espressamente dalla legislazione dei paesi Bassi		
<b>Portogallo</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Per contratto o in base a clausole statutarie	
<b>Regno Unito</b>	Maggioranza dei diritti di voto per detenzione di azioni	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Spagna</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione	Per contratto o in base a clausole statutarie
<b>Svezia</b>	Maggioranza dei diritti di voto	Controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'esercizio dei diritti di voto	Per contratto o in base a clausole statutarie

<sup>33</sup> Si parla in tal caso di controllo di diritto nel caso della maggioranza dei diritti di voto. Il potere legale di controllo comprende il controllo di diritto e di fatto.

<sup>34</sup> Le clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione di un diritto ad esercitare un'influenza dominante su di una società sono contrarie all'ordinamento giuridico italiano.

**Tavola 7 - Altre definizioni di impresa controllata: influenza dominante come controllo di fatto<sup>35</sup>**

<b>Paesi</b>	<b>Alcune forme di influenza dominante non relativa al potere legale di controllo</b>	
<b>CEE – Settima Direttiva<sup>36</sup></b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Belgio</b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante (lasciato all'apprezzamento della controllante)	Direzione unitaria dell'impresa madre (lasciato all'apprezzamento della controllante)
<b>Danimarca</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è tipizzato nella prassi di questo ordinamento	Direzione unitaria dell'impresa madre, a certe condizioni
<b>Finlandia</b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Francia<sup>37</sup></b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Germania Federale</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è previsto in questo ordinamento	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Grecia</b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Italia</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è previsto in questo ordinamento	Direzione unitaria dell'impresa madre <sup>38</sup>
<b>Lussemburgo</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è usato generalmente in questo ordinamento.	La direzione unitaria dell'impresa madre non è una forma di controllo tipica di questa legislazione.
<b>Norvegia</b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	La direzione unitaria dell'impresa madre non è una forma di controllo prevista da questa legislazione
<b>Paesi Bassi</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è previsto in questo ordinamento	Direzione unitaria dell'impresa madre
<b>Portogallo</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è previsto in questo ordinamento	
<b>Regno Unito</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è usato generalmente in questo ordinamento.	La direzione unitaria dell'impresa madre non è una forma di controllo tipica di questa legislazione.
<b>Spagna</b>	L' esercizio effettivo di una influenza dominante non è previsto in questo ordinamento	Direzione unitaria dell'impresa madre <sup>39</sup>
<b>Svezia</b>	Esercizio effettivo di una influenza dominante	

<sup>35</sup> L'influenza dominante come *controllo di fatto* la si può riscontrare nei vincoli derivanti dai contratti di agenzia e di somministrazione, ed in tutti i casi in cui la capogruppo è in grado di influenzare la gestione delle imprese, anche in virtù di azioni o quote possedute: essi sono casi di esercizio effettivo del controllo.

<sup>36</sup> La direttiva lascia queste scelte sull'interpretazione come opzione degli Stati Membri.

<sup>37</sup> In Francia, viene considerato come *controllo di fatto* quello di una società che determina di fatto, attraverso i diritti di voto di cui dispone, le decisioni di assemblea.

<sup>38</sup> Questo concetto viene introdotto col Dlgs 17 gennaio 2003, n.6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366

<sup>39</sup> A tale proposito, l'art.4 della legge 4/1988 di riforma del mercato dei valori mobiliari evidenzia che: " agli effetti della presente legge si considerano appartenere ad uno stesso gruppo gli enti che costituiscono una unità decisionale, sia perché uno di tali enti ha o può avere, direttamente o indirettamente, il controllo degli altri, sia perché il controllo è detenuto da una o più persone fisiche che agiscono sistematicamente di concerto tra loro ". Da questa disciplina si desume la definizione di controllo di fatto.

## 5) Casi particolari di esonero dalla redazione del consolidato

L'art.7 della VII Direttiva CEE prevede l'esonero di redigere conti consolidati ad ogni impresa controllante che sia al tempo stesso controllata, purché l'impresa madre di quest'ultima:

- sia titolare della totalità delle azioni o quote dell'impresa considerata;
- detenga il 90% delle azioni o quote dell'impresa esonerata e gli altri azionisti o soci approvino l'esonero.

La Direttiva permette agli Stati membri di escludere da questo regime le società quotate, ma la maggioranza dei paesi ha voluto ugualmente privilegiare l'informazione degli azionisti e dell'ambiente finanziario non dando alle società quotate questa possibilità. Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno invece dato a questo tipo di società quotata in borsa la possibilità di non redigere il consolidato.

**Tavola 9 - Possibilità di esonero dalla redazione di conti consolidati**

<b>Paesi</b>	<b>Possibilità di esonerare l'impresa madre, quotata in borsa, che sia al tempo stesso impresa figlia dall'obbligo di redigere conti consolidati</b>
<b>Belgio</b>	NON POSSIBILE
<b>Danimarca</b>	NON POSSIBILE
<b>Francia</b>	NON POSSIBILE
<b>Germania</b>	POSSIBILE
<b>Grecia</b>	NON POSSIBILE
<b>Italia</b>	NON POSSIBILE
<b>Lussemburgo</b>	POSSIBILE
<b>Paesi Bassi</b>	POSSIBILE
<b>Portogallo</b>	NON POSSIBILE
<b>Spagna</b>	NON POSSIBILE
<b>Regno Unito</b>	NON POSSIBILE

\* L'evoluzione della dottrina giuridica relativamente al fenomeno dei gruppi potrebbe non rendere attuali, in particolare, alcune di queste conclusioni.

L'art.5<sup>40</sup> della Settima Direttiva prevede per le società di partecipazioni finanziarie la possibilità dell'esonero dall'obbligo del consolidato, a condizione che la partecipazione

<sup>40</sup> Gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della VII Direttiva CEE, se l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE (e quindi possiede almeno il 20% del capitale della figlia) e qualora detta impresa:

a) non abbia interferito né direttamente né indirettamente nella gestione dell'impresa figlia durante l'esercizio in corso, e

b) non abbia esercitato il diritto di voto inerente alla partecipazione all'atto della nomina di un membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia durante l'esercizio in corso, nonché durante i cinque precedenti esercizi, o, quando l'esercizio del diritto di voto era necessario al funzionamento dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia, a condizione che nessun azionista o socio che ha la maggioranza dei diritti di voto dell'impresa madre né alcun membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale impresa o del suo azionista o socio che ha la maggioranza dei diritti di voto faccia parte dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della impresa figlia e che i membri di tali organi così nominati abbiano

finanziaria nella filiale risulti una forma di investimento passivo (non esercizio diretto di voto e non intervento nella gestione della filiale). Solo Grecia e Lussemburgo hanno esentato le holdings finanziarie: per alcuni economisti tale obbligo costituisce un incitamento, per le holdings, a stabilirsi nei paesi extra - CEE dove la legislazione è più lassista.

**Tavola 10 - Possibilità di esonero dalla redazione di conti consolidati**

<b>Paesi</b>	<b>Caso in cui l'impresa madre è una società di partecipazioni finanziarie</b>
<b>Settima Direttiva CEE</b>	a scelta degli Stati Membri
<b>Belgio</b>	No
<b>Danimarca</b>	No
<b>Francia</b>	No
<b>Germania Federale</b>	No
<b>Grecia</b>	Sì
<b>Italia</b>	No
<b>Lussemburgo</b>	Sì
<b>Paesi Bassi</b>	No
<b>Portogallo</b>	No
<b>Regno Unito</b>	No
<b>Spagna</b>	No

---

esercitato le loro funzioni al di fuori di qualsiasi ingerenza o influenza dell' impresa madre o di una delle sue imprese figlie,

e

c ) abbia accordato prestiti solo ad imprese in cui detiene delle partecipazioni . Se i prestiti sono stati accordati ad altri beneficiari, tali prestiti devono essere stati rimborsati prima della data di chiusura del bilancio dell' esercizio precedente,

e

d ) l' esonero sia stato autorizzato da un ' autorità amministrativa , previa verifica che le condizioni sopra indicate siano state soddisfatte .

## 6) Cause principali di esclusione della controllata dal consolidamento

Considerando le principali cause di esclusione delle società che risultano controllate ai sensi delle legislazioni nazionali dei singoli paesi europei, si possono considerare le seguenti motivi di esclusione dal perimetro di consolidamento (e presenti nella prassi contabile):

- attività della controllata diverse da quelle del resto del gruppo (Irlanda, Italia, Paesi Bassi, UK);
- mancanza di esercizio effettivo del potere di controllo (Belgio, Finlandia, Francia, Germania Federale, Italia, Paesi bassi, Spagna) ;
- partecipazione temporanea al capitale della controllata (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Federale; Irlanda, Italia, Paesi Bassi, UK, Spagna);
- dimensioni irrilevanti della controllata (Belgio, Danimarca, Francia, Germania Federale, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, UK, Spagna);
- sede legale estera della controllata (in caso di elevata inflazione e/o di instabilità politica) (Belgio, Spagna);
- assenza di direzione unitaria della capogruppo (Germania Federale).

Le cause principali di esclusione della controllata dal consolidamento concernono dunque, in particolare, alcune variabili economiche utili per la delimitazione del perimetro dei gruppi (statistici e contabili), come: l'attività economica, il controllo (come variabile quantitativa e qualitativa), il possesso, il fatturato.

La tabella 11 presenta riferimenti analitici ai singoli paesi.

**Tavola 11 - Cause principali di esclusione della controllata dal consolidamento**

<b>Paesi</b>	<b>Cause di esclusione</b>			
<b>CEE - Settima Direttiva</b>	Attività diverse dal resto del gruppo	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Belgio</b>	Sede all'estero della controllata (In caso di inflazione elevata)	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Danimarca</b>	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti		
<b>Finlandia</b>	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea		
<b>Francia</b>	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti	
<b>Germania Federale</b>	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	Assenza di direzione unitaria	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Irlanda</b>	Attività diverse dal resto del gruppo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti	
<b>Italia</b>	Attività diverse dal resto del gruppo	Mancanza di esercizio effettivo del controllo <i>a causa di gravi e durature restrizioni</i>	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Paesi Bassi</b>	Attività diverse dal resto del gruppo	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Regno Unito</b>	Attività diverse dal resto del gruppo	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti
<b>Spagna</b>	Sede all'estero della controllata (in caso di alta inflazione o instabilità politica)	Mancanza di esercizio effettivo del controllo	La partecipazione al capitale è temporanea	La controllata ha dimensioni poco importanti

## 7) Valutazione contabile delle partecipazioni nelle unità legali non consolidate integralmente

La prassi internazionale comprende essenzialmente due metodi per valutare in bilancio le unità non controllate dalla capogruppo, sulle quali vi è un' influenza notevole (partecipazioni in società collegate) o inferiore al 20%. Nel caso dell'influenza notevole, si può parlare di società candidate ad entrare nel gruppo o comunque nell'orbita del gruppo. I due metodi sono:

- 1) metodo del patrimonio netto. Tale metodo consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della voce "Partecipazioni", originariamente iscritta nel bilancio consolidato della società partecipante. Tale voce deve essere però annualmente adeguata al patrimonio netto della partecipata. ;
- 2) metodo del costo di acquisto.

Nella tabella seguono i diversi usi per paese.

**Tavola 12 - Valutazione contabile della partecipazione nelle unità non consolidate integralmente**

Paesi	Valutazione contabile della partecipazione nelle unità non consolidate integralmente		
CEE – Settima Direttiva	Metodo del patrimonio netto relativamente alle società collegate*	Metodo del costo di acquisto per le partecipazioni inferiori al 20%	
Belgio	Metodo del patrimonio netto per le partecipazioni inferiori al 50%		
Danimarca	Metodo del costo di acquisto		
Francia	Metodo del patrimonio netto	Metodo del costo di acquisto	
Irlanda	Metodo del patrimonio netto per le società collegate*		
Italia	Metodo del patrimonio netto per le società collegate*	Metodo del costo di acquisto per le partecipazioni inferiori al 20%	
Norvegia	Metodo del costo di acquisto		
Paesi Bassi	Metodo del patrimonio netto (quando i dati relativi all'avviamento non sono disponibili)	Metodo dell'attivo netto (pubblicazione della voce avviamento separata)	
Regno Unito	Metodo del patrimonio netto per le società collegate*	Metodo del costo di acquisto per società escluse perché controllate temporaneamente	Metodo del patrimonio netto alla data della nascita di una severa restrizione
Spagna	Metodo del patrimonio netto	Metodo del costo di acquisto	

\* Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole: essa si presume, nell'ordinamento italiano, quando può essere esercitato almeno 1/5 dei voti nell'assemblea ordinaria oppure 1/10 se la società collegata ha azioni quotate in borsa.

## 8) Le diverse forme dei gruppi bancari

I principali modelli istituzionali - organizzativi bancari sono due:

- banca universale;
- gruppo plurifunzionale.

La *banca universale* copre l'intera gamma di operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine, dedicandosi sia all'attività bancaria in senso stretto, sia a tutte le forme di attività presenti nel mercato finanziario: in questo modello la banca universale svolge sia funzioni di banca che di holding per le società controllate, attraverso lo sviluppo di servizi interni di controllo e di pianificazione. La banca universale ha in genere una struttura di gruppo in cui la casa madre è organizzata in forma multidivisionale (è il caso della Deutsche Bank). In base ad un modello complesso, convivono spesso, a fianco delle divisioni interne (per combinazioni prodotto/segmento di clientela), anche divisioni esterne (per combinazioni prodotto/area geografica) rappresentate da società affiliate.

Nei *gruppi plurifunzionali* le diverse attività fanno capo ad istituzioni finanziarie distinte, ma collegate fra loro da rapporti di partecipazione: questo è quindi un sistema altamente specializzato.

La Seconda direttiva comunitaria introduce il principio della triplice despecializzazione (funzionale-istituzionale, temporale ed operativa), il cui effetto è di disegnare un tipo di banca universale. La direttiva delinea, nella sua neutralità, un concetto di banca libera di scegliere l'assetto organizzativo che più le conviene.

Nella tabella che segue, si presentano i modelli organizzativi prevalenti in alcuni paesi.

**Tavola 13 - Modelli prevalenti nei diversi paesi**

Paesi	Banca Universale	Gruppo plurifunzionale	Caso intermedio
<b>Seconda Direttiva comunitaria</b>	X	X	
<b>Austria</b>	X		
<b>Francia</b>			X <sup>41</sup>
<b>Germania</b>	X		
<b>Italia</b>		X	
<b>Olanda</b>	X		
<b>Svizzera</b>	X		
<b>Stati Uniti<sup>42</sup></b>		X	
<b>UK</b>		X	

Seppure in modi diversi, in tutti i paesi si cerca un obiettivo comune caratterizzato dal giusto compromesso tra diversificazione e specializzazione delle attività finanziarie.

<sup>41</sup> In Francia convivono strutture di gruppo con quelle delle banche di tipo universale. Negli ultimi quindici anni in Francia si è assistito al proliferare del fenomeno delle *banques de groupe*: si tratta di istituzioni finanziarie con attività simile a quella delle banche stesse, controllate da gruppi la cui attività economica prevalente è di carattere non finanziario.

<sup>42</sup> Il sistema americano è caratterizzato da uno dei più elevati gradi di specializzazione degli intermediari.

## 9) Conclusioni

### Punti comuni

- I paesi dell'UE si dividono in due gruppi: quelli che basano la definizione di gruppo sul concetto di direzione unitaria e quelli che la basano sul concetto di controllo;
- la maggior parte dei paesi dell'UE obbliga la controllante a consolidare i conti di bilancio se essa ha la forma di società a responsabilità limitata o di società per azioni quotate in borsa;
- per la maggior parte dei paesi l'unità controllante ha il potere legale di controllo mediante:
  - maggioranza dei diritti di voto per detenzione di azioni;
  - maggioranza dei diritti di voto per un accordo con altri azionisti;
  - controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione;
  - per contratto o in base a clausole statutarie;
- si rileva una forte convergenza nel non permettere all'impresa madre quotata in borsa, allo stesso tempo figlia, l'esonero dall'obbligo di redigere i conti consolidati;
- le imprese madri che si presentano come società di partecipazioni finanziarie, per la maggioranza dei paesi dell'UE, non possono essere esonerate dalla redazione del consolidato;
- per la maggior parte dei paesi le cause principali di esclusione della controllata dal consolidamento sono:
  - attività diverse dal resto del gruppo;
  - mancanza di esercizio effettivo del controllo;
  - partecipazione temporanea al capitale della sussidiaria;
  - dimensioni poco importanti della controllata;
- i metodi usati generalmente per valutare le partecipazioni nelle unità non consolidate integralmente sono:
  - metodo del patrimonio netto (per le società collegate);
  - metodo del costo di acquisto.

### Divergenze

- Non vi è convergenza, a causa della scelta comunitaria di lasciare tale scelta come opzione degli Stati Membri, sull'interpretazione dell'*influenza dominante*, e quindi sull'uso del *controllo di fatto*;
- i paesi si dividono in due gruppi circa la possibilità per la società madre consolidante che esercita il controllo in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di non essere azionista della controllata ( la maggior parte dei paesi considerati nella tabella non prevede tale possibilità).
- i paesi europei si dividono in due schieramenti, per quanto riguarda la forma organizzativa dei gruppi finanziari: da un lato quelli caratterizzati da un alto grado di specializzazione (gruppi plurifunzionali) e dall'altro quelli caratterizzati dalla diversificazione delle attività delle singole società del gruppo (banca universale).

## **PARTE D - Regole societarie in Italia**

L'efficienza del mercato finanziario richiede trasparenza ed efficienza in due momenti altamente correlati: il mercato del controllo proprietario e le informazioni fornite dalle imprese. Il legislatore italiano ha rinunciato a delineare unitariamente il fenomeno del gruppo.

La riforma in materia di gruppi, come evidenzia la *delega al governo italiano per la riforma del diritto societario*, legge 3/10/2001 n.366, art.10, è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- i. prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
- ii. prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
- iii. individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Dal punto di vista dell'ordinamento, il primo punto è definire il controllo: nella tavola che segue si evidenziano le diverse definizioni di controllo presenti nell'ordinamento italiano. Emergono le seguenti considerazioni:

- l'esistenza del controllo di diritto e di fatto;
- la rilevanza del controllo indiretto (cioè si computano anche i diritti spettanti a società controllate, fiduciari, interposte persone);
- l'esistenza di influenza dominante potenziale attraverso partecipazioni e in forza di contratto o clausola statutaria di dominazione;
- la mancata previsione nell'ordinamento italiano del consolidamento orizzontale: vi è quindi la sostanziale esclusione dell'obbligo di consolidare le società controllate esternamente in base a contratti (diversi da quelli di dominazione);
- l'estraneità del controllo congiunto alla fattispecie del controllo.

<b>Fonti</b>	<b>Definizioni di controllo nella legislazione italiana</b>
<b>Codice Civile,</b> <b>art.2359</b>	<p>Sono considerate società controllate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> <li>3) le società che sono sotto influenza dominante<sup>43</sup> di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</li> </ol> <p>Ai fini dell'applicazione de punti 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p>
<b>Legge implementante la direttiva 83/349/EEC sul bilancio consolidato: D.lgs. 1991/127, art. 26</b>	<p>Sono considerate società controllate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>1) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> <li>2) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un 'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;</li> <li>3) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.</li> </ol>
<b>Testo Unico Bancario</b>	<p>Sono considerate società controllate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> <li>3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società. Tale influenza sussiste quando ricorre, salvo prova contraria, una delle seguenti situazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> </ol> </li> </ol>

<sup>43</sup> Nell'ordinamento italiano è possibile individuare due tipi di influenza dominante: *potenziale attraverso partecipazioni* ed in *forza di contratto* (o clausola statutaria) *di dominazione*. Circa l'influenza dominante in forza di contratto, occorre rilevare che i *contratti di dominazione* non sono ammessi nel nostro ordinamento, tranne che per le società con le partecipazioni dello Stato o di enti pubblici.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) possesso di una partecipazione adatta a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;</li> <li>c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione degli utili o delle perdite;</li> <li>- coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;</li> <li>- l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;</li> <li>- l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dirigenti delle imprese;</li> </ul> </li> <li>d) l'assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.</li> </ul>
<p><b>Legge antitrust (L.1990/287)</b></p>	<p>Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;</li> <li>b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.</li> </ul> <p>2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;</li> <li>b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.</li> </ul>
<p><b>Testo Unico della Finanza, art. 93</b></p>	<p>Sono considerate società controllate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> </ul>

	<p>3) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali clausole o contratti;</p> <p>4) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei punti 1), 2), 3), 4), si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p>
--	--

Per ottenere trasparenza ed efficienza nei mercati finanziari è necessaria una adeguata regolamentazione degli obblighi informativi attribuibili alle società quotate. In particolare, l'informazione dovuta in occasione di offerte pubbliche, è regolamentata in base al momento in cui l'azienda si rivolge al pubblico risparmio: l'offerta iniziale; l'aumento di capitale; l'offerta pubblica di acquisto (OPA).

Nell'OPA *successiva*<sup>44</sup>, disciplinata dal Testo Unico della Finanza, caratteristica di strutture proprietarie molto concentrate, l'obbligo di lanciare l'offerta pubblica di acquisto scatta al superamento di una soglia prefissata, ossia il 30% delle azioni ordinarie: tale obbligo identifica una presunzione (che non ammette prova contraria) se non di mutamento del controllo, almeno di perdita della contendibilità del controllo della società (che si determina quando un azionista raggiunge la quota del 30%).

L'analisi economica ha evidenziato principalmente due diversi modelli proprietari:

- quello della *public company* anglosassone, basato su un azionariato estremamente diffuso;
- quello del gruppo di imprese tedesco e giapponese.

Il modello italiano è lontano da quello anglosassone, in quanto sono poche le società quotate a cui possano essere riconosciute le modalità della *public company*. Il modello italiano è più simile a quello tedesco e giapponese, ma se ne differenzia in particolare per:

- l'accentuata estensione della proprietà pubblica;
- la marcata dicotomia tra azionisti di controllo e azionisti finanziatori: infatti, per le grandi imprese private (in particolare quelle quotate in borsa) il ricorso massiccio a forme di accordi e alleanze tra gruppi, generalmente organizzati intorno a *patti di sindacato*<sup>45</sup> variamente definiti, ha

<sup>44</sup> In essa, a differenza di quanto previsto dall'art.93 del Testo Unico della Finanza, si rileva anche il controllo esercitato congiuntamente da più soggetti.

<sup>45</sup> L'ordinamento giuridico italiano non forniva una definizione legislativa relativa ai "patti parasociali" prima della riforma del diritto societario fatta col Dlgs 17 gennaio 2003, n.6, essendo molto complesso ridurre ad unità un fenomeno talmente poliedrico da comprendere al suo interno anche convenzioni di voto, determinazione del valore di quote in situazioni di cessione o di recesso, disciplina di specifici vincoli commerciali, regolamentazione della facoltà di gradimento e del diritto di prelazione, accordi per la nomina di organi societari.

rappresentato in Italia la forma tipica di controllo. E' quindi da rilevare il costume dei proprietari di minimizzare l'impiego diretto di risorse finanziarie;

La riforma del diritto societario, Dlgs 17 gennaio 2003, n.6, introduce per la prima volta nel codice civile la disciplina dei patti parasociali. La nuova norma non prende in considerazione qualsiasi tipologia di patto parasociale, ma limita la sua attenzione a determinate fattispecie (che peraltro sono le più ricorrenti), e precisamente a quei patti (in qualunque forma stipulati) che, al fine di rendere stabili gli assetti proprietari o il governo della società:

- hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
- il finanziamento bancario ai gruppi è stato, in Italia, frazionato tra banche e istituti di medio termine e, all'interno delle banche tra un numero molto elevato di creditori. Ciò, portando il finanziatore a non accedere ad informazioni riservate, non gli ha permesso di svolgere una funzione di vaglio critico delle strategie d'impresa: il modello italiano dei gruppi non presenta quindi i vantaggi in termini di unitarietà della strategia industriale che le banche ed altri intermediari hanno assicurato nel caso tedesco e giapponese.

In allegato si presentano degli estratti, riguardanti i gruppi, della relazione tecnica concernente lo schema di riforma del diritto societario in attuazione della legge 3/10/2001, n.366. Tale ipotesi di riforma rappresenta, anche se sarà variata nel corso della legislatura prima di un'approvazione finale, un progetto degno di essere studiato accuratamente.

---

L'incertezza interpretativa relativa alla validità ed efficacia dei patti ed il rischio, intrinseco ad essi, di un loro disconoscimento (da parte dei giudici) li ha resi uno strumento ambiguo, il ricorso al quale spesso non è stato una soluzione ottimale dei problemi "parasociali" dei soci.

Sono stati utilizzati dunque nel passato strumenti più tipici alle problematiche che solitamente erano risolte con i patti parasociali, e che hanno reso predeterminabili con maggiore precisione i loro effetti. Essi sono: contratto di pegno, contratto di usufrutto, contratto di riporto, comunione. Questi strumenti alternativi ai patti, ne producono gli effetti tipici: la possibilità di governare l'assemblea dei soci; la possibilità di nominare e revocare il consiglio di amministrazione; la possibilità, tramite l'approvazione dei bilanci di esercizio, di controllare la gestione.

Importanti differenze esistenti tra gli strumenti giuridici proposti ed i patti parasociali sono le seguenti:

- gli strumenti alternativi (tramite la perdita di possesso ed il trasferimento dei diritti in capo ai beneficiari dello strumento medesimo) hanno efficacia reale;
- alcuni patti parasociali non coinvolgono con trasparenza direttamente la società, ma provocano sugli organi di questa un effetto indiretto (a differenza degli altri strumenti citati);
- gli strumenti alternativi rappresentano sicuramente un costo, in genere meno conveniente, perché più oneroso, dei patti;
- gli strumenti alternativi sono temporanei;
- taluni patti possono essere ricondotti facilmente a negozi giuridici simulati.

**ALLEGATO 1**

**Stampa 14/6282 - Parlamento Federale Tedesco - 14a  
Legislatura**

## **1. Incarico della Commissione per il Monopolio e punti chiave in materia di cartello del XIII esame principale**

1. Ai sensi del § 44 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, la Commissione per il Monopolio ha ricevuto l'incarico di prendere in esame ogni due anni la situazione e lo sviluppo della concentrazione industriale, nonché la prassi del controllo della fusione ed il controllo di abusi da parte di imprese dominanti sul mercato e, anche, di prendere una posizione in merito alle questioni attuali di politica della concorrenza. Il Governo Federale ha immediatamente trasmesso il XIII esame principale della Commissione per il Monopolio del 30 luglio 2000 al Parlamento Federale tedesco (stampe 14/4002 e 14/4003) ed al Consiglio Federale (stampa 502/00 unitamente al fascicolo degli allegati); esso presenta ora la sua presa di posizione in merito.

Il 14 dicembre 2000 il Ministero Federale per l'Economia e la Tecnologia ha ascoltato le relative associazioni di imprese, nonché i datori di lavoro e i sindacati, ottenendo una loro presa di posizione in merito al XIII esame principale. I punti chiave dell'audizione sono stati la situazione e lo sviluppo della concentrazione delle imprese, in relazione alla critica sollevata dalla Commissione per il Monopolio concernente la significatività della statistica economica ufficiale, i problemi dell'apertura del mercato nell'ambito dell'industria di rete, come il settore delle telecomunicazioni, delle poste, dell'energia e di internet, nonché le questioni di politica dei mass media, in particolare per quanto attiene all'imposizione dei prezzi dei libri e la società radiofonica di diritto pubblico.

2. La Commissione per il Monopolio rinnova ancora una volta la sua critica, già sollevata nei precedenti esami, all'attitudine delle statistiche ufficiali di fungere da fondamento dei dati per una misurazione significativa della concentrazione. La predetta rinuncia pertanto, per la prima volta, a valutare più accuratamente i risultati della statistica ufficiale per lo sviluppo della concentrazione secondo imprese e offerenti nei diversi settori economici.

Con l'emendamento del § 47 della legge contro la Limitazione della Concorrenza è stato creato nel contempo il fondamento giuridico al fine di abbinare i dati imprenditoriali statistici interni, ottenuti dalle statistiche economiche e dal registro statistico, con i dati esterni sui gruppi imprenditoriali, ottenuti da fonti di pubblico accesso. La nuova versione del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza permette una significativa base dati senza che sia creata una ulteriore nuova burocrazia. In tal modo, la richiesta della Commissione per il Monopolio è stata ampiamente soddisfatta. È ora determinante l'applicazione pratica di tali nuove regole da parte dell'Ufficio Federale di Statistica e della Commissione per il Monopolio.

### **III Situazione e sviluppo della concentrazione delle imprese (Capitolo I - III)**

#### **A. Significatività della statistica economica ufficiale**

30. La Commissione per il Monopolio rinnova ancora una volta la sua critica, già espressa nei precedenti esami principali, all'attitudine delle statistiche ufficiali di fungere da fondamento di dati per una misurazione significativa della concentrazione. La statistica ufficiale si basa sul concetto tradizionale di definire la più piccola unità attiva, giuridicamente indipendente, "impresa" e di impiegare la predetta come unità centrale di rilevamento e rappresentatività. D'altro canto, la dinamica del processo di concentrazione sarebbe influenzata principalmente dall'eterogenità e dall'intreccio delle unità decisionali economiche nella forma di imprese e gruppi di imprese complessi. La fedeltà della statistica ufficiale al suo concetto tradizionale riguarderebbe la Commissione per il Monopolio nel fulcro del suo compito, cioè di redigere una relazione sulla concentrazione, in quanto tenuta a collaborare con la statistica ufficiale. In particolare, il non considerare le imprese ed i gruppi di imprese complessi è in contrasto con la realtà economica e l'impegno legale della statistica ufficiale che è quello di rappresentare la predetta in modo realistico. Va contro gli obiettivi europei di mettere a disposizione le informazioni empiriche sulle strutture imprenditoriali e del mercato per il funzionamento del mercato unico europeo e per un'efficace concorrenza, non contribuendo alla relativa iniziativa europea. La statistica ufficiale tedesca si troverebbe impreparata di fronte al necessario cambiamento di paradigmi nella statistica economica, già iniziato a livello europeo, e impedirebbe il processo di riforma (capoverso 143 e segg.). La Commissione per il Monopolio rinuncia pertanto, per la prima volta, ad interpretare e valutare più accuratamente i risultati della statistica ufficiale secondo le

imprese e gli offerenti nei diversi settori economici, di beni, ovvero di merci dell'industria e del commercio, per l'esame dello sviluppo della concentrazione (capoverso a 292 ).

31. Il Governo Federale sostiene la richiesta della Commissione per il Monopolio per poter verificare la situazione e lo sviluppo della concentrazione di imprese sulla base di una banca dati significativa.

Il predetto non condivide, tuttavia, una serie di premesse e conclusioni della Commissione per il Monopolio, respinge la critica ingiustificata al lavoro, riconosciuto anche a livello internazionale, della statistica ufficiale della Repubblica Federale Tedesca.

32. La Commissione per il Monopolio fa risalire un "cambiamento di paradigmi" - che ha come fine che il gruppo di imprese rappresenti l'unità centrale nella statistica economica europea - in particolare al Regolamento (CEE) No. 696/93 del Consiglio riguardante le unità statistiche, nonché al Regolamento (CEE) No. 2186/93 del Consiglio sul coordinamento intracomunitario della creazione di registri delle imprese per fini statistici. Il Governo Federale non condivide tale idea. Dal Regolamento (CEE) No. 696/93, "il Regolamento sulle Unità Statistiche", emerge piuttosto il contrario. Il Regolamento indica complessivamente otto unità statistiche, tra cui l'impresa, come anche il gruppo di imprese. Per definizione, l'unità statistica "impresa" può corrispondere unicamente a una sola unità giuridica. Che l'unità statistica "impresa" sia e debba rimanere l'unità centrale di osservazione ed analisi della statistica economica, viene espresso nelle spiegazioni inerenti al "gruppo di imprese", che sono parte del Regolamento stesso: "L'unità "gruppo di imprese" è soprattutto utile per le analisi finanziarie e per le analisi della strategia imprenditoriale ma risulta, tuttavia, troppo eterogenea ed è sottoposta a cambiamenti troppo frequenti per poter divenire unità centrale di osservazione ed analisi, funzione che continuerà invece ad avere l'impresa" (cnf. Sezione III C, No. 8 del Regolamento No. 696/93, Gazz. Uff. CEE No. L76 del 30 marzo 1993, pag. 1 e segg.).

Il Regolamento sulla Statistica non regola neanche i rilevamenti statistici. Le unità che devono essere impiegate per una statistica devono essere piuttosto fissate negli atti giuridici specifici che regolano una statistica (cnf. Considerazione No. 6 del Regolamento No. 696/93 aa0).

33. Ciò non significa, tuttavia, che il Ministero Federale rifiuti la richiesta della Commissione per il Monopolio di migliorare la situazione dei dati per l'analisi della concentrazione. Indubbiamente i gruppi di imprese e le aziende svolgono un ruolo determinante sia sotto il punto di vista della concorrenza, sia per i diversi quesiti politici. Non sono da mettere in discussione nemmeno la potenza ed il potere di mercato delle imprese associate sui mercati nazionali ed internazionali; si tratta di una realtà economica che, nell'ambito della dinamica della globalizzazione sostenuta dalla tecnologia informatica, è in rapidissimo aumento. Si offre pertanto un quadro statistico realistico di imprese e gruppi di imprese complessi, anche per il lavoro della Commissione per il Monopolio.

Su proposta della Commissione per il Monopolio, il Governo Federale, nel suo XL esame principale, ha fatto verificare, nell'ambito di uno studio di fattibilità, l'associabilità del materiale di dati ricavati dalle statistiche ufficiali con le fonti di dati private e le loro implicazioni giuridiche ed economiche. Da tale studio - eseguito dall'Ifo-Institut e sostenuto dall'Ufficio Federale di Statistica attraverso un test empirico - è emerso che l'unione di informazioni esterne sui gruppi di imprese con i dati statistici interni sulle imprese, concentrazioni industriali, etc. ha permesso un chiaro miglioramento della situazione dei dati concernenti le strutture industriali, senza la necessità di dover commissionare a tal scopo nuove consultazioni tra le imprese associate sotto forma di una nuova ricerca statistica.

Il Regolamento sulle unità di statistica non regola neanche le indagini statistiche. Le unità da utilizzare per una statistica devono essere piuttosto fissate negli atti giuridici specifici che regolano una statistica (cnf. Considerazione No. 6 del Regolamento No. 696/93 aa0). Negli atti giuridici successivamente emanati dal Consiglio in merito allo svolgimento di statistiche economiche (Regolamento No. 58/97 del Consiglio sulla statistica strutturale in materia di imprese, nonché il Regolamento No. 1165/98 del Consiglio sulla statistica in materia di congiuntura), che comprendono quasi tutti i settori economici, le imprese, unità specifiche e locali, costituiscono le unità statistiche da analizzare. Il gruppo di imprese non deve essere preso in considerazione né per una statistica comunitaria, né per una statistica federale. Il Regolamento ugualmente citato come documento per un "cambiamento di paradigmi" No. 2186/93 del Consiglio ("Regolamento sul registro delle imprese") non prevede nemmeno una volta di prendere facoltativamente in considerazione l'unità "gruppo di imprese", bensì prevede unicamente di prendere facoltativamente in considerazione il numero di riconoscimento di registro dell'unità giuridica che ne controlla un'altra.

Come è stato constatato dalla Commissione per il Monopolio, nella statistica economica europea non ha avuto luogo alcun "cambiamento di paradigmi". Nel diritto statistico europeo, come anche in quello nazionale, le imprese, le aziende ed luoghi di lavoro, sono le unità di rilevamento, per cui esistono chiare definizioni operative. Tali unità sono state fino ad oggi - ma lo saranno anche in futuro - punti di collegamento delle regolamentazioni in materia di diritto istituzionale, fiscale e di previdenza sociale; esse si trovano pertanto anche al centro dei rilevamenti statistici e costituiscono relativamente al numero, la maggior parte delle realtà economiche.

34. L'ifo-Institut - come la Commissione per il Monopolio (capoverso 158) - giunge alla conclusione che, ai sensi della situazione giuridica esistente finora, l'abbinamento dei dati singoli di statistica interna con quelli di statistica esterna non sarebbe solo possibile, bensì necessario.

Il Governo Federale non condivide tale valutazione. Né il diritto tedesco sulla statistica esistente finora, né il diritto-CEE, rappresenterebbero una base giuridica sufficiente per un tale abbinamento.

35. Il Governo Federale ha quindi presentato, nell'ambito del disegno di legge per l'introduzione di una statistica del terziario, una proposta di emendamento del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, che regola la trasmissione dei dati statistici alla Commissione per il Monopolio. L'integrazione del § 47, comma 1 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza (frasi 2 e 3 nuove), costituisce il fondamento giuridico affinché l'Ufficio Federale di Statistica possa effettuare, per la Commissione per il Monopolio, lavori propedeutici secondo i gruppi di imprese, che si basano su un abbinamento dei dati disponibili sulle imprese di statistica interna, ricavati dalle statistiche economiche e dal registro statistico, con i dati statistici esterni, ricavati da fonti di pubblico accesso inerenti ai gruppi di imprese. I dati che riguardano quali imprese debbano essere raccolte ogni volta in un gruppo rilevante per la concorrenza, vengono comunicati all'Ufficio Federale di Statistica dalla Commissione per il Monopolio, che è l'unica ad averne la responsabilità.

La segretezza statistica è garantita in quanto, la trasmissione dei dati preparati dall'Ufficio Federale di Statistica alla Commissione per il Monopolio, ha luogo unicamente nella forma riassunta prescritta ai sensi del § 47, comma 1 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza. Per un'economia, che ha richiesto anch'essa un miglioramento della situazione informativa sulla concentrazione di imprese con l'inclusione di gruppi di imprese, non si crea alcun ulteriore onere.

Il modificato § 47, comma 1, frase 1, prevede, inoltre, che la statistica del terziario venga aggiunta alla numerazione messa tra parentesi delle statistiche economiche come emendamento consecutivo della legge sulla statistica del terziario. Nella motivazione del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, già nell'ultimo emendamento, si è sottolineato che la Commissione per il Monopolio ha bisogno di misure sommarie della concentrazione anche per quanto concerne il settore della statistica del terziario (cnf. stampa del Consiglio Federale 852/97, pag. 63). Si richiede, a tale scopo, l'assunzione del registro di statistica come ulteriore fonte di dati. La base dati per la Commissione per il Monopolio viene migliorata anche attraverso tali modifiche.

Il 10 novembre 2000, il Parlamento Federale tedesco ha deliberato la legge sull'introduzione di una statistica del terziario e sulla modifica dei provvedimenti giuridici in materia di statistica. In considerazione della regola qui rilevante della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, § 47, la delibera del Parlamento Federale prevede alcuni emendamenti al disegno di legge del Governo Federale. In particolare, il Parlamento Federale tedesco nel § 47, comma 1, frase 1 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza ha convertito la competenza dell'Ufficio Federale di Statistica di trasmissione dei dati statistici in quella di pubblicazione a tal fine. Ciò consolida la posizione della Commissione per il Monopolio senza che tuttavia, da parte dell'Ufficio Federale di Statistica, venga ridotto il rispetto dei provvedimenti per la segretezza statistica. Gli emendamenti del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza sono entrati in vigore il 1 gennaio 2001. Il Parlamento Federale Tedesco ha stabilito che la Commissione per il Monopolio e l'Ufficio Federale di Statistica debbano presentare, entro il 31 dicembre 2001, una relazione informativa sulla nuova regolamentazione del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, unitamente alle proposte eventualmente necessarie di miglioramento.

36. Secondo la valutazione del Governo Federale, con gli emendamenti al § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza, si tiene conto, nel modo maggiore possibile, delle idee elaborate dalla Commissione per il Monopolio. Anche in occasione dell'audizione delle associazioni, svoltasi il 14 dicembre 2000, gli emendamenti del § 47 della Legge contro la Limitazione della Concorrenza incontrarono ampio favore. Decisiva è ora l'applicazione pratica di tali nuove regole. La raccolta dei gruppi di imprese richiede una collaborazione senza attriti da una parte, dell'Ufficio Federale di Statistica, che riferirà sui maggiori

gruppi di imprese e, dall'altra, della Commissione per il Monopolio, che dovrà comunicare i dati necessari per l'appartenenza ai gruppi di imprese. Il Governo Federale è pronto a sostenere con mezzi di ricerca l'elaborazione di metodi adeguati per la collaborazione. Il predetto è fiducioso che le premesse giuridiche per una raccolta statistica realistica di imprese e gruppi di imprese complessi siano ormai state create, così come sono state giustamente reclamate dalla Commissione per il Monopolio. Il Governo Federale parte quindi dal presupposto che, nel prossimo esame principale, la Commissione per il Monopolio possa impiegare una valutazione della statistica ufficiale per esaminare lo sviluppo della concentrazione, nel cui caso sarà possibile per la prima volta anche prendere in considerazione i dati statistici esterni.

## **ALLEGATO 2**

***Estratto dalla relazione tecnica concernente l'attuazione della legge 3/10/2001, n.366 (contenente la delega al governo per la riforma del diritto societario).***

La delega dettava due principi fondamentali nella disciplina dei patti parasociali concernenti le società per azioni : quello della durata e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quello della pubblicità. Come chiarito dalla disposizione del secondo comma dell'articolo 2325 bis, per le società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Si è ritenuto anzitutto di dover individuare quali siano i patti che devono essere presi in considerazione dalla norma e, nello spirito della delega, sono stati considerati non rilevanti tutti quegli accordi tra soci che non incidono sulla vita della società e non possono quindi influire sull'affidamento e sui diritti degli altri soci o dei terzi.

I patti presi in considerazione, quindi, sono quelli che hanno il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, ma, non ritenendo sufficiente questo fine per giustificare una limitazione dell'autonomia privata, si sono individuati gli oggetti degli stessi che rendono applicabile la norma di nuova introduzione.

Oggetto dei patti, pertanto, deve essere l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o in quelle che su di esse esercitano attività di direzione e coordinamento, limitazioni al trasferimento delle azioni delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione.

La norma dell'articolo 2341 bis prevede che detti patti, se stipulati a tempo determinato, non possano avere durata superiore a cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza. Se le parti contraenti hanno stabilito un termine di durata maggiore, avviene una sostituzione della legge alla volontà delle stesse, per cui, se il termine stipulato è maggiore, si intendono stipulati per questa durata.

E' prevista la possibilità che i patti vengano stipulati a tempo indeterminato: in questo caso, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.

Si è poi ritenuto di escludere dalle fattispecie regolate dalla norma, in quanto non incidono sui diritti dei soci, tutte le clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Per quanto riguarda le forme di pubblicità dei patti sopra presi in considerazione, pubblicità richiesta dalla delega solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, si è stabilito che essi devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere contenuta nel verbale e questo deve essere depositato presso il registro imprese.

Non si è ritenuto dover applicare sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione, in quanto la dichiarazione in assemblea è sembrata sufficiente a portare a conoscenza dei patti la società ed i soci.

Sanzione per la mancata dichiarazione in assemblea è il divieto di esercizio del diritto di voto per le azioni cui si riferisce il patto parasociale; l'inosservanza di questo divieto è, nel caso in cui il voto venga ugualmente esercitato e sia determinante nella costituzione della maggioranza, l'annullabilità della deliberazione a sensi dell'articolo 2377.

### §13. DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DI SOCIETÀ.

La delega richiede una disciplina di trasparenza con regole tali da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperino l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di

minoranza. In questo panorama generale si richiede altresì la motivazione delle decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo; adeguate forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo e adeguate forme di tutela per il socio all'ingresso e all'uscita della società dal gruppo.

Come noto, la vigente disciplina del Codice Civile poco o nulla considera il fenomeno del gruppo, fenomeno, d'altro canto, estremamente importante e attuale, nonché oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Nell'attuare la delega, all'art. 2497 si è innanzi tutto ritenuto non opportuno dare o richiamare una qualunque nozione di gruppo o di controllo, e per due ragioni: è chiaro da un lato che le innumerevoli definizioni di gruppo esistenti nella normativa di ogni livello sono funzionali a problemi specifici; ed è altrettanto chiaro che qualunque nuova nozione si sarebbe dimostrata inadeguata all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica.

Sotto altro aspetto si è ritenuto che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello della responsabilità, in sostanza della controllante, nei confronti dei soci e dei creditori sociali della controllata.

Per dare corretta impostazione e soluzione a questi problemi di responsabilità occorre porre a base della disciplina il "fatto" dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di una società da parte di un diverso soggetto, chiunque esso sia, e qualunque sia il titolo per cui il soggetto esercita questa attività.

Si è altresì ritenuto che l'esercizio di una tale attività sia del tutto naturale e fisiologico da parte di chi è in condizioni di farlo e che non implica, né richiede, il riconoscimento o l'attribuzione di particolari poteri. Sotto altro aspetto, però, l'esercizio di questa attività solleva delicati problemi quando chi la esercita sia portatore di interessi non omogenei con gli interessi tipicamente "societari" degli altri soci della controllata.

In questo panorama, il limite all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento limite che ne riconosce la legittimità di base e tiene presente e non penalizza i legittimi interessi di chi la esercita, è apparso dovesse essere costituito dal rispetto dei valori essenziali del "bene" partecipazione sociale, bene che la legge individua nella partecipazione al: "esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili" (art. 2247, c.c.). Questi valori da proteggere e tutelare possono dunque individuarsi nei principi di continuità dell'impresa sociale, redditività e valorizzazione della partecipazione sociale.

Spetterà a dottrina e giurisprudenza individuare e costituire i principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo testo a tutela del bene "partecipazione", e ovviamente, in concreto, dottrina e giurisprudenza non potranno non tener conto delle infinite variabili e dell'incessante evoluzione economica ed operativa.

Nell'indicare questi principi si è doverosamente tenuto presente che il richiamo a formule generali è ineliminabile nella legislazione commercialistica e basti adesso ricordare l'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. per il riferimento ai: "principi della correttezza professionale".

La responsabilità dettata da questa impostazione normativa è apparsa fundamentalmente di stampo "aquiliano", e necessariamente della controllante direttamente verso i danneggiati. Trattasi di una disciplina che non si sostituisce ad una disciplina attuale, in sé in realtà inesistente, ma che alla disciplina attuale si aggiunge posto che i numerosi tentativi di tutelare gli interessi dei creditori e dei soci della controllata non sembrano essere riusciti a dare ad oggi tutela adeguata. Risulta così chiaro che non viene alterata la tutela del socio verso la società, in generale, ed, in particolare quella offerta dall'art. 2395, né, per i creditori sociali la tutela offerta dall'art. 2394; in effetti diverse, e non certo alternative, sono le due azioni, trattandosi, nella nuova disciplina di azione diretta verso la controllante.

Sotto altro aspetto si è ritenuto opportuno precisare che il danno a base dell'azione in esame (e quindi la responsabilità) è il danno derivante dal risultato complessivo dell'attività della controllante e non il danno risultante da un atto isolatamente considerato, onde è eliminabile anche a seguito di specifiche operazioni a tal fine dirette.

Nell'impostazione accolta la pubblicità prevista dall'art. 2497 – bis appare una logica necessità.

La ragione dell'analitica motivazione delle decisioni di chi esercita attività di direzione e coordinamento, art. 2497-ter, oltre che rispondere ad una precisa indicazione della delega, è altresì coerente all'impianto generale della normativa attenta a prevedere regole di trasparenza, del resto solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione può consentire un giudizio sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e benefici derivanti dall'integrazione di un gruppo oppure no.

Nel quadro di una concezione generale del recesso che vi riconosce l'attribuzione al socio di un potere di negoziare la sua permanenza in società davanti ad alterazioni rilevanti del quadro originario, all'art. 2497-quater, si è ritenuto di riconoscere il diritto al socio della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di recesso, innanzi tutto se cambia lo scopo del controllante, come può avvenire se si riconoscono le trasformazioni eterogenee; se muta l'oggetto del controllante, in modo da consentire un'attività il cui profilo di rischio, che è ciò che interessa il socio non controllante, si modifichi.

Le due ipotesi, discendono evidentemente dal riconoscimento che l'attività del controllante può, in sé legittimamente, esercitare il controllo in modo da alterare il profilo di rischio dell'investimento del socio, quale accettato entrando in società.

La seconda causa di recesso è di evidente giustificazione.

L'ultima causa di recesso si ricollega alla stessa ragione di fondo delle prime, al riconoscimento cioè che l'entrata e l'uscita dal gruppo cambia le condizioni di esercizio dell'impresa, delle quali, ancora una volta, viene valorizzato il profilo di rischio.

## **ALLEGATO 3**

### ***Codice portoghese delle Società commerciali – Titolo VI***

## **TÍTULO VI SOCIEDADES COLIGADAS**

### **CAPÍTULO I**

Disposições gerais

Artigo 481.º

(Âmbito de aplicação deste título)

1. O presente título aplica-se a relações que entre si estabeleçam sociedades por quotas, sociedades anónimas e sociedades em comandita por acções.

2. O presente título aplica-se apenas a sociedades com sede em Portugal, salvo quanto ao seguinte:

- a) A proibição estabelecido no artigo 487.º aplica-se à aquisição de participações de sociedades com sede no estrangeiro que, segundo os critérios estabelecidos pela presente lei, sejam consideradas dominantes;
- b) Os deveres de publicação e declaração de participações por sociedades com sede em Portugal abrangem as participações delas em sociedades com sede no estrangeiro e destas naquelas;
- c) A sociedade com sede no estrangeiro que, segundo os critérios estabelecidos pela presente lei, seja considerada dominante de uma sociedade com sede em Portugal é responsável para com esta sociedade e os seus sócios, nos termos do artigo 83.º e, se for caso disso, do artigo 84.º

Artigo 482.º

(Sociedades coligadas)

Para os efeitos desta lei, consideram-se sociedades coligadas:

- a) As sociedades em relação de simples participação;
- b) As sociedades em relação de participações recíprocas;
- c) As sociedades em relação de domínio;
- d) As sociedades em relação de grupo.

### **CAPÍTULO II**

Sociedades em relação de simples participação,  
de participações recíprocas e de domínio

Artigo 483.º

(Sociedades em relação de simples participação)

1. Considera-se que uma sociedade está em relação de simples participação com outra quando uma delas é titular de quotas ou acções da outra em montante igual ou superior a 10% do capital desta, mas entre ambas não existe nenhuma das outras relações previstas no artigo 482.º

2. À titularidade de quotas ou acções por uma sociedade equipara-se, para efeito do montante referido no número anterior, a titularidade de quotas ou acções por uma outra sociedade que dela seja dependente, directa ou indirectamente, ou com ela esteja em relação de grupo, e de acções de que uma pessoa seja titular por conta de qualquer dessas sociedades.

Artigo 484.º

(Dever de comunicação)

1. Sem prejuízo dos deveres de declaração e de publicidade de participações sociais na apresentação de contas, uma sociedade deve comunicar, por escrito, a outra sociedade todas as aquisições e alienações de quotas ou acções desta que tenha efectuado, a partir do momento em que se estabeleça uma relação de simples participação e enquanto o montante da participação não se tornar inferior àquele que determinar essa relação.

2. A comunicação ordenada pelo número anterior é independente da comunicação de aquisição de quotas exigida pelo artigo 228.º, n.º 3, e do registo de aquisição de acções, referido nos artigos 330.º e seguintes, mas a sociedade participada não pode alegar desconhecimento do montante da participação que nela tenha outra sociedade, relativamente às aquisições de quotas que lhe tiverem sido comunicados e às aquisições de acções que tiverem sido registadas, nos termos acima referidos.

Artigo 485.º

(Sociedades em relação de participações recíprocas)

1. As sociedades que estiverem em relação de participações recíprocas ficam sujeitas aos deveres e restrições constantes dos números seguintes, a partir do momento em que ambas as participações atinjam 10% do capital da participada.

2. A sociedade que mais tardiamente tenha efectuado a comunicação exigida pelo artigo 484.º, n.º 1, donde resulte o conhecimento do montante da participação referido no número anterior, não pode adquirir novas quotas ou acções na outra sociedade.

3. As aquisições efectuadas com violação do disposto no número anterior não são nulas, mas a sociedade adquirente não pode exercer os direitos inerentes a essas quotas ou acções na parte que exceda 10% do

capital, exceptuado o direito à partilha do produto da liquidação, embora esteja sujeita às respectivas obrigações, e os seus administradores são responsáveis, nos termos gerais, pelos prejuízos que a sociedade sofra pela criação e manutenção de tal situação.

4. Cumulando-se as relações, o disposto no artigo 487.º, n.º 2, prevalece sobre o n.º 3 deste artigo.

5. Sempre que a lei imponha a publicação ou declaração de participações, deve ser mencionado se existem participações recíprocas, o seu montante e as quotas ou acções cujos direitos não podem ser exercidos por uma ou por outra das sociedades.

Artigo 486.º

(Sociedades em relação de domínio)

1. Considera-se que duas sociedades estão em relação de domínio quando uma delas, dita dominante, pode exercer, directamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483.º, n.º 2, sobre a outra, dita dependente, uma influência dominante.

2. Presume-se que uma sociedade é dependente de uma outra se esta, directa ou indirectamente:

a) Detém uma participação majoritária no capital;

b) Dispõe de mais de metade dos votos;

c) Tem a possibilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de administração ou do órgão de fiscalização.

3. Sempre que a lei imponha a publicação ou declaração de participações, deve ser mencionado, tanto pela sociedade presumivelmente dominante, como pela sociedade presumivelmente dependente, se se verifica alguma das situações referidas nas alíneas do n.º 2 deste artigo.

Artigo 487.º

(Proibição de aquisição de participações)

1. É proibido a uma sociedade adquirir quotas ou acções das sociedades que, directamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483.º, n.º 2, a dominem, a não ser aquisições a título gratuito, por adjudicação em acção executiva movida contra devedores ou em partilha de sociedades de que seja sócia.

2. Os actos de aquisição de quotas ou acções que violem o disposto no número anterior são nulos, excepto se forem compradas em Bolsa, mas neste caso aplica-se a todas as acções assim adquiridas o disposto no artigo 485.º, n.º 3.

CAPÍTULO III

Sociedades em relação de grupo

SECCÃO I

Grupos constituídos por domínio total

Artigo 488.º

(Domínio total inicial)

1. Uma sociedade pode constituir, mediante escritura por ela outorgada, uma sociedade anónima de cujas acções ela seja inicialmente a única titular.

2. Devem ser observados todos os demais requisitos da constituição de sociedades anónimas.

3. Ao grupo assim constituído aplica-se o disposto nos n.ºs, 4, 5, e 6 do artigo 489.º

Artigo 489.º

(Domínio total superveniente)

1. A sociedade que, directamente ou por outras sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483.º, n.º 2, domine totalmente uma outra sociedade, por não haver outros sócios, forma um grupo com esta última, por força da lei, salvo se a assembleia geral da primeira tomar alguma das deliberações previstas nas alíneas a) e b) do número seguinte.

2. Nos seis meses seguintes à ocorrência dos pressupostos acima referidos, a administração da sociedade dominante deve convocar a assembleia geral desta para deliberar em alternativa, sobre:

a) Dissolução da sociedade dependente;

b) Alienação de quotas ou acções da sociedade dependente;

c) Manutenção da situação existente.

3. Tomada a deliberação prevista na alínea c) do número anterior ou enquanto não for tomada alguma deliberação, a sociedade dependente considera-se em relação de grupo com a sociedade dominante e não se dissolve, ainda que tenha apenas um sócio.

4. A relação de grupo termina:

a) Se a sociedade dominante ou a sociedade dependente deixar de ter a sua sede em Portugal;

b) Se a sociedade dominante for dissolvida;

c) Se mais de 1 0% do capital da sociedade dependente deixar de pertencer à sociedade dominante ou às sociedades e pessoas referidas no artigo 483.º, n.º 2.

5. Na hipótese prevista na alínea c) do número anterior, a sociedade dominante deve comunicar esse facto, imediatamente e por escrito, à sociedade dependente.

6. A administração da sociedade dependente deve pedir o registo da deliberação referida na alínea c) do n.º 2, bem como do termo da relação de grupo.

## Artigo 490.º

(Aquisições tendentes ao domínio total)

1. Uma sociedade que, por si ou conjuntamente com outras sociedades ou pessoas mencionadas no artigo 483.º, n.º 2, disponha de quotas ou acções correspondentes a, pelo menos, 90% do capital de outra sociedade, deve comunicar o facto a esta nos 30 dias seguintes àquele em que for atingida a referida participação.

2. Nos seis meses seguintes à data da comunicação, a sociedade dominante pode fazer uma oferta de aquisição das participações dos restantes sócios, mediante uma contrapartida em dinheiro ou nas suas próprias quotas, acções ou obrigações, justificada por relatório elaborado por revisor oficial de contas independente das sociedades interessadas, que será depositado no registo e patenteado aos interessados nas sedes das duas sociedades.

3. A sociedade dominante pode tornar-se titular das acções ou quotas pertencentes aos sócios livres da sociedade dependente, se assim o declarar na proposta e, nos 60 dias seguintes, fizer lavrar escritura pública em que seja declarada a aquisição por ela das participações. A aquisição está sujeita a registo e publicação.

4. A escritura só pode ser lavrada se a sociedade tiver consignado em depósito a contrapartida, em dinheiro, acções ou obrigações, das participações adquiridas, calculada de acordo com os valores mais altos constantes do relatório do revisor.

5. Se a sociedade dominante não fizer oportunamente a oferta permitida pelo n.º 2 deste artigo, cada sócio ou accionista livre pode, em qualquer altura, exigir por escrito que a sociedade dominante lhe faça, em prazo não inferior a 30 dias, oferta de aquisição das suas quotas ou acções, mediante contrapartida em dinheiro, quotas ou acções das sociedades dominantes.

6. Na falta da oferta ou sendo esta considerada insatisfatória, o sócio livre pode requerer ao tribunal que declare as acções ou quotas como adquiridas pela sociedade dominante desde a proposição da acção, fixe o seu valor em dinheiro e condene a sociedade dominante a pagar-lho. A acção deve ser proposta nos 30 dias seguintes ao termo do prazo referido no número anterior ou à recepção da oferta, conforme for o caso.

## Artigo 491.º

(Remissão)

Aos grupos constituídos por domínio total aplicam-se as disposições dos artigos 501.º a 504.º e as que por força destes forem aplicáveis.

## SECÇÃO II

Contrato de grupo paritário

### Artigo 492.º

(Regime do contrato)

1. Duas ou mais sociedades que não sejam dependentes nem entre si nem de outras sociedades podem constituir um grupo de sociedades, mediante contrato pelo qual aceitem submeter-se a uma direcção unitária e comum.

2. O contrato e as suas alterações e prorrogações devem ser celebrados por escritura pública e precedidos de deliberações de todas as sociedades intervenientes, tomadas sobre proposta das suas administrações e pareceres dos seus órgãos de fiscalização, pela maioria que a lei ou os contratos de sociedade exijam para a fusão.

3. O contrato não pode ser estipulado por tempo indeterminado, mas pode ser prorrogado.

4. O contrato não pode modificar a estrutura legal da administração e fiscalização das sociedades. Quando o contrato instituir um órgão comum de direcção ou coordenação, todas as sociedades devem participar nele igualmente.

5. Ao termo do contrato aplica-se o disposto no artigo 506.º

6. Ficam ressalvadas as normas legais disciplinadoras da concorrência entre empresas.

## SECÇÃO III

Contrato de subordinação

### Artigo 493.º

(Noção)

1. Uma sociedade pode, por contrato, subordinar a gestão da sua própria actividade à direcção de uma outra sociedade, quer seja sua dominante, quer não.

2. A sociedade directora forma um grupo com todas as sociedades por ela dirigidas, mediante contrato de subordinação, e com todas as sociedades por ela integralmente dominadas, directa ou indirectamente.

### Artigo 494.º

(Obrigações essenciais da sociedade directora)

1. No contrato de subordinação é essencial que a sociedade directora se comprometa:

a) A adquirir as quotas ou acções dos sócios livres da sociedade subordinada, mediante uma contrapartida fixada ou por acordo ou nos termos do artigo 497.º;

b) A garantir os lucros dos sócios livres da sociedade subordinada, nos termos do artigo 499.º.

2. Sócios livres são todos os sócios ou accionistas da sociedade subordinada, exceptuados:

- a) A sociedade directora;
- b) As sociedades ou pessoas relacionadas com a sociedade directora, nos termos do artigo 483.º, n.º 2, ou as sociedades que estejam em relação de grupo com a sociedade directora;
- c) A sociedade dominante da sociedade directora;
- d) As pessoas que possuam mais de 1 0% do capital das sociedades referidas nas alíneas anteriores;
- e) A sociedade subordinada;
- f) As sociedades dominadas pela sociedade subordinada.

Artigo 495.º

(Projecto de contrato de subordinação)

As administrações das sociedades que pretendam celebrar contrato de subordinação devem elaborar, em conjunto, um projecto donde constem, além de outros elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada, tanto no aspecto jurídico como no económico:

- a) Os motivos, as condições e os objectivos do contrato relativamente às duas sociedades intervenientes;
- b) A firma, a sede, o montante do capital, o número e data da matrícula no registo comercial de cada uma delas, bem como os textos actualizados dos respectivos contratos de sociedade;
- c) A participação de alguma das sociedades no capital da outra;
- d) O valor em dinheiro atribuído às quotas ou acções da sociedade que, pelo contrato, ficará a ser dirigida pela outra;
- e) A natureza da contrapartida que uma sociedade oferece aos sócios da outra, no caso de estes aceitarem a proposta de aquisição das suas quotas ou acções pela oferente.
- f) No caso de a contrapartida mencionada na alínea anterior consistir em acções ou obrigações, o valor dessas acções ou obrigações e a relação de troca;
- g) A duração do contrato de subordinação;
- h) O prazo, a contar da celebração do contrato, dentro do qual os sócios livres da sociedade que ficará a ser dirigida poderão exigir a aquisição das suas quotas ou acções pela outra sociedade;
- i) A importância que a sociedade que ficará a ser directora deverá entregar anualmente à outra sociedade para manutenção de distribuição de lucros ou o modo de calcular essa importância;
- j) A convenção de atribuição de lucros, se a houver.

Artigo 496.º

(Remissão)

1. À fiscalização do projecto, à convocação das assembleias, à consulta dos documentos, à reunião das assembleias e aos requisitos das deliberações destas aplica-se, sempre que possível, o disposto quanto à fusão de sociedades.

2. Quando se tratar da celebração ou da modificação de contrato celebrado entre uma sociedade dominante e uma sociedade dependente, exige-se ainda que não tenha votado contra a respectiva proposta mais de metade dos sócios livres da sociedade dependente.

3. As deliberações das duas sociedades são comunicados aos respectivos sócios por meio de carta registada, tratando-se de sócios de sociedades por quotas ou de titulares de acções nominativas; nos outros casos, a comunicação é feita por meio de anúncio.

Artigo 497.º

(Posição dos sócios livres)

1. Nos 90 dias seguintes à última das publicações do anúncio das deliberações ou à recepção da carta registada pode o sócio livre opor-se ao contrato de subordinação, com fundamento em violação do disposto nesta lei ou em insuficiência da contrapartida oferecida.

2. A oposição realiza-se pela forma prevista para a oposição de credores, em casos de fusão de sociedades; O juiz ordenará sempre que a sociedade directora informe o montante das contrapartidas pagas a outros sócios livres ou acordadas com eles.

3. É vedado às administrações das sociedades celebrarem o contrato de subordinação antes de decorrido o prazo referido no n.º 1 deste artigo ou antes de terem sido decididas as oposições de que, por qualquer forma, tenham conhecimento.

4. A fixação judicial da contrapartida da aquisição pela sociedade directora ou dos lucros garantidos por esta aproveita a todos os sócios livres, tenham ou não deduzido oposição.

Artigo 498.º

(Celebração e registo do contrato)

O contrato de subordinação deve ser celebrado por escritura pública, outorgada por administradores das duas sociedades, inscrito no registo das duas sociedades e publicado.

Artigo 499.º

(Direitos dos sócios livres)

1. Os sócios livres que não tenham deduzido oposição ao contrato de subordinação têm direito de optar entre a alienação das suas quotas ou acções e a garantia de lucro, contanto que o comuniquem, por escrito, às duas sociedades dentro do prazo fixado para a oposição.

2. Igual direito têm os sócios livres que tenham deduzido oposição nos três meses seguintes ao trânsito em julgado das respectivas sentenças.

3. A sociedade que pelo contrato seria directora pode, mediante comunicação escrita à outra sociedade, efectuada nos 30 dias seguintes ao trânsito em julgado da última das sentenças sobre oposições deduzidos, desistir da celebração do contrato.

Artigo 500.º

(Garantia de lucros)

1. Pelo contrato de subordinação, a sociedade directora assume a obrigação de pagar aos sócios livres da sociedade subordinada a diferença entre o lucro efectivamente realizado e a mais elevada das importâncias seguintes:

a) A média dos lucros auferidos pelos sócios livres nos três exercícios anteriores ao contrato de subordinação, calculada em percentagem relativamente ao capital social;

b) O lucro que seria auferido por quotas ou acções da sociedade directora, no caso de terem sido por elas trocadas as quotas ou acções daqueles sócios.

2. A garantia conferido no número anterior permanece enquanto o contrato de grupo vigorar e mantém-se nos cinco exercícios seguintes ao termo deste contrato.

Artigo 501.º

(Responsabilidade para com os credores da sociedade subordinada)

1. A sociedade directora é responsável pelas obrigações da sociedade subordinada, constituídas antes ou depois da celebração do contrato de subordinação, até ao termo deste.

2. A responsabilidade da sociedade directora não pode ser exigida antes de decorridos 30 dias sobre a constituição em mora da sociedade subordinada.

3. Não pode mover-se execução contra a sociedade directora com base em título exequível contra a sociedade subordinada.

Artigo 502.º

(Responsabilidade por perdas da sociedade subordinada)

1. A sociedade subordinada tem o direito de exigir que a sociedade directora compense as perdas anuais que, por qualquer razão, se verificarem durante a vigência do contrato de subordinação, sempre que estas não forem compensadas pelas reservas constituídas durante o mesmo período.

2. A responsabilidade prevista no número anterior só é exigível após o termo do contrato de subordinação, mas torna-se exigível durante a vigência do contrato, se a sociedade subordinada for declarada falida.

Artigo 503.º

(Direito de dar instruções)

1. A partir da publicação do contrato de subordinação, a sociedade directora tem o direito de dar à administração da sociedade subordinada instruções vinculantes.

2. Se o contrato não dispuser o contrário, podem ser dadas instruções desvantajosas para a sociedade subordinada, se tais instruções servirem os interesses da sociedade directora ou das outras sociedades do mesmo grupo. Em caso algum serão lícitas instruções para a prática de actos que em si mesmos sejam proibidos por disposições legais não respeitantes ao funcionamento de sociedades.

3. Se forem dadas instruções para a administração da sociedade subordinada efectuar um negócio que, por lei ou pelo contrato de sociedade, dependa de parecer ou consentimento de outro órgão da sociedade subordinada e este não for dado, devem as instruções ser acatadas se, verificado a recusa, elas forem repetidas, acompanhadas do consentimento ou parecer favorável do órgão correspondente da sociedade directora, caso esta o tenha.

4. É proibido à sociedade directora determinar a transferência de bens do activo da sociedade subordinada para outras sociedades do grupo sem justa contrapartida, a não ser no caso do artigo 502.º

Artigo 504.º

(Deveres e responsabilidades)

1. Os membros do órgão de administração da sociedade directora devem adoptar, relativamente ao grupo, a diligência exigida por lei quanto à administração da sua própria sociedade.

2. Os membros do órgão de administração da sociedade directora são responsáveis também para com a sociedade subordinada, nos termos dos artigos 72.º a 77.º desta lei, com as necessárias adaptações; a acção de responsabilidade pode ser proposta por qualquer sócio ou accionista livre da sociedade subordinada, em nome desta.

3. Os membros do órgão de administração da sociedade subordinada não são responsáveis pelos actos ou omissões praticados na execução de instruções lícitas recebidas.

Artigo 505.º

(Modificação do contrato)

As modificações do contrato de subordinação são deliberadas pelas assembleias gerais das duas sociedades, nos termos exigidos para a celebração do contrato, e devem constar de escritura pública.

Artigo 506.º

(Termo do contrato)

1. As duas sociedades podem resolver, por acordo, o contrato de subordinação, depois de este ter vigorado um exercício completo.
2. A resolução por acordo é deliberada pelas assembleias gerais das duas sociedades, nos termos exigidos para a celebração do contrato.
3. O contrato de subordinação termina:
  - a) Pela dissolução de alguma das duas sociedades;
  - b) Pelo fim do prazo estipulado;
  - c) Por sentença judicial, em acção proposta por alguma das sociedades com fundamento em justa causa;
  - d) Por denúncia de alguma das sociedades, nos termos do número seguinte, se o contrato não tiver duração determinada.
4. A denúncia por alguma das sociedades não pode ter lugar antes de o contrato ter vigorado cinco anos; deve ser autorizada por deliberação da assembleia geral, nos termos do n.º 2, é comunicado à outra sociedade, por carta registada, e só produz efeitos no fim do exercício seguinte.
5. A denúncia prevista no n.º 3, alínea a), é autorizada por deliberação tomada nos termos do n.º 2.

#### Artigo 507.º

(Aquisição do domínio total)

1. Quando por força do disposto no artigo 499.º ou de aquisições efectuadas durante a vigência do contrato de subordinação a sociedade directora possua, só por si ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483.º, n.º 2, o domínio total da sociedade subordinada, passa a ser aplicável o regime respectivo, caducando as deliberações tomadas ou terminando o contrato, conforme o caso.
2. A existência de projecto ou de contrato de subordinação não obsta à aplicação do artigo 490.º

#### Artigo 508.º

(Convenção de atribuição de lucros)

1. O contrato de subordinação pode incluir uma convenção pela qual a sociedade subordinada se obriga a atribuir os seus lucros anuais à sociedade directora ou a outra sociedade do grupo.
2. Os lucros a considerar para o efeito do número anterior não podem exceder os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, deduzidos das importâncias necessárias para a cobertura de perdas de exercícios anteriores e para atribuição a reserva legal.

### CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação de sociedades

obrigadas à consolidação de contas

#### Artigo 508.º - A

(Obrigação de consolidação de contas)

1. Os gerentes, administradores ou directores de uma sociedade obrigada por lei à consolidação de contas devem elaborar e submeter aos órgãos competentes o relatório consolidado de gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas.
2. Os documentos de prestações de contas referidos no número anterior devem ser apresentados e apreciados pelos órgãos competentes no prazo de cinco meses a contar da data de encerramento do exercício.
3. Os gerentes, administradores ou directores de cada sociedade a incluir na consolidação que seja empresa filial ou associada devem, em tempo útil, enviar à sociedade consolidante o seu relatório e contas e a respectiva certificação legal ou declaração de impossibilidade de certificação a submeter à respectiva assembleia geral, bem como prestar as demais informações necessárias à consolidação de contas.

#### Artigo 508.º - B

(Princípios gerais sobre a elaboração das contas consolidadas)

1. A elaboração do relatório consolidado de gestão, das contas consolidadas do exercício e dos demais documentos de prestação de contas consolidadas deve obedecer ao disposto na lei, podendo o contrato de sociedade e os contratos entre empresas a consolidar complementar, mas não derogar, as disposições legais aplicáveis.
2. É aplicável à elaboração das contas consolidadas, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 65.º, n.º 3 e 4, 67.º, 68.º e 69.º.

#### Artigo 508.º - C

(Relatório consolidado de gestão)

1. O relatório consolidado de gestão deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara sobre a evolução dos negócios e a situação do conjunto das empresas compreendidas na consolidação.
2. No que se refere a estas empresas, o relatório deve igualmente incluir indicações sobre:
  - a) Os acontecimentos importantes ocorridos depois do encerramento do exercício;
  - b) A evolução previsível do conjunto destas empresas;
  - c) As actividades do conjunto destas empresas em matéria de investigação e desenvolvimento;
  - d) O número, o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das partes da empresa mãe, detidas por esta mesma empresa, por empresas filiais ou por uma pessoa agindo em nome

próprio mas por conta destas empresas, a não ser que estas indicações sejam apresentadas no anexo ao balanço e demonstração de resultados consolidados.

Artigo 508.º - D

(Fiscalização das contas consolidadas)

1. A entidade que elabora as contas consolidadas deve submetê-las a exame pelo revisor oficial de contas e pelo seu órgão de fiscalização, nos termos dos artigos 451.º a 454.º com as necessárias adaptações.
2. Caso tal entidade não tenha órgão de fiscalização, deve mandar fiscalizar as contas consolidadas, nos termos do número anterior, por um revisor oficial de contas.
3. A pessoa ou pessoas encarregadas da fiscalização das contas consolidadas devem igualmente verificar a concordância do relatório consolidado de gestão com as contas consolidadas do exercício.

Artigo 508.º - E

(Depósito)

1. O relatório consolidado de gestão, as contas consolidadas, a certificação legal das contas e os demais documentos de prestação de contas consolidadas, regularmente aprovados, devem ser depositados na conservatória do registo comercial, nos termos da lei respectiva.
2. Caso a empresa que tenha elaborado as contas consolidadas esteja constituída sob uma forma que não seja a de sociedade anónima, sociedade por quotas ou sociedade em comandita por acções e desde que ela não esteja sujeita por lei à obrigação de depósito dos documentos de prestação de contas consolidadas, a referida empresa deve, pelo menos, colocá-los à disposição do público na sua sede e, ainda, entregar cópia desses documentos a quem o peça, mediante um preço que não pode exceder o seu custo administrativo.

## **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

AA.VV.

1996 *I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di studi di Venezia del 16-18 novembre 1995*, Milano.

1991 *Comptes consolidés – Solutions francaises et internationales* – Paris, Lefébvre.

1998 *Studi in materia di OPA*, in “Quaderni di Finanza Consob”, n.24, gennaio.

1998 *Lavori preparatori per il Testo unico della Finanza. Diritto societario*, “Quaderni di Finanza Consob” n.29, agosto.

Andersen A. & Co.

1983 *The Seventh Directive on consolidated accounts*, Brussels.

Assant, G.

1990 *Antitrust Intracorporate Conspiracies: A comparative Study of French, EEC and American Laws*, in *European Competition Law Review*.

Barca, F.

1994 *Allocazione e riallocazione della proprietà: ostacoli, intermediari, regole*, in Banca d'Italia, *Il mercato delle proprietà e del controllo delle imprese. Aspetti teorici ed istituzionali*, Roma, Banca d'Italia.

Benazzo, P.

1994, *I presupposti dell 'OPA preventiva*, in *Giur. comm.*

Bianchi, G.

1995 *Tecnica di consolidamento - Norme e procedure del bilancio consolidato*, Milano, Egea SpA.

Cassandro, P.E.

*Le imprese multinazionali e il bilancio consolidato*, in *Rivista nazionale dei dottori commercialisti*, 1985, n.34.

Cristarella, D.

1996 *La comparazione dei principi e delle procedure di consolidamento dei conti nei paesi della CEE*, Tesi di laurea, Università degli studi di Messina, Corso di laurea in Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa.

Emmewrich-Sonnenschein

1993 *Konzernrecht, 5 Aufl.*, Munchen

Fazio, A.

1999 *La ristrutturazione del sistema bancario italiano. Testimonianza resa alle Commissioni Riunite del Senato (Finanza e Tesoro) e della Camera (Finanze)*, Roma, Banca d'Italia, 20 aprile

Federation des exxperts comptables européens

1993 *Seventh directive options and their implementation*, London, Routledge.

- Ferro-Luzzi, P. e Marchetti, P.  
1994 *Riflessioni sul gruppo creditizio*, in Giur.comm.
- Fimiani, C., Frenda, A., Palumbo, R., Speranza, A.  
2002 *Enterprise definition: application in the case of Fiat Group*, 16th International Roundtable on Business Survey Frames, Lisbona, ISTAT.
- Franca, M.A.  
1990 *A Estrutura das Sociedades Anonimas nas Relações de Grupo*, Lisboa
- Frenda, A., Garofalo, G., Morganti, E.  
2001 *Delineation of European standards for the treatment of Enterprise Groups in Business Registers*, Eurostat, Brnet-CIRCA.
- Giovannini, A. e Mayer, C.  
1991 *European Financial integration*, Cambridge, Cambridge University Press
- Grandina, D., Palazzolo G.  
1994 *Il bilancio consolidato*, Pirola Ed., Milano.
- Grillo, M., Silva, F. *Impresa, concorrenza e organizzazione*, NIS, Roma.
- D. Lebrun  
1992 *Pratique de la consolidation en Belgique et dans les pays dela CEE.*, Bruxelles, Ed. Story Scientia.
- Hopt  
*Le droit des groupes de sociétés : expériences allemandes, perspectives européennes*, in Rev. des Soc., 1987
- La Noce, M.  
1996 *Controllo delle concentrazioni tra imprese e criteri di valutazione*, Temi e problemi, AGCM
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F. e Shleifer, A.  
1999 *Corporate Governance Around the World*, in Journal of Finance, aprile
- Lemme, G.,  
1997 *Il governo del gruppo*, Padova  
Lutter, Oerrath  
1991 *Das portugiesische Konzernrecht von 1986*, in ZGR.
- Mella P.  
1985 *Il bilancio consolidato*, Torino, Isedi.
- Merle, P.  
1996 *Droit comemrcial. Sociétés commerciale*, 5 ed., Paris

Onado, M.

1990 *La realtà delle banche italiane a confronto con le esperienze straniere*, in *I gruppi polifunzionali e la sfida dell'Europa*. Atti del Convegno del 14 novembre 1990, a cura di Banca Nazionale del Lavoro, Roma.

1996 *La banca come impresa*, Bologna, Il Mulino.

2000  *Mercati e intermediari finanziari*, Bologna, Il Mulino

Ottolenghi, S.

1990 *From peeping the corporate veil to ignorino it completely*, in *Modern law Review*.

Passaponti, B.

1994 *I gruppi e le altre aggregazioni aziendali*, Milano, Giuffré.

Pellens, B.

1994 *Aktionarschutz im konzern*, Wiesbaden

Petriccione, R.M.

1986 *I gruppi di società in Gran Bretagna*, Milano

Pezzoli, S.

1987 *Un tentativo di inquadramento del fenomeno "Joint ventures"*, in AA.VV., *Saggi di economia aziendale per Lino Azzini*, Milano, 1987

Pisoni P.

2000 *Il bilancio consolidato*, Milano, Giuffré.

Pulsoni, M.F.

2000 *I gruppi di imprese nazionali e multinazionali*, Il Sole 24 ore, Milano.

L. Rapp

1986 *La loi du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques*, in *Révue française de droit administratif*.

Rescigno, M.

1989 *I gruppi di società nel diritto italiano*, in *Jus*

Rondinone, N.

1999 *I gruppi di imprese tra diritto comune e diritto speciale*, Milano, Giuffré.

Sarcone, S.

1993 *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci di gruppo*, Torino.

Sbisà, G.

1992 *Patti di sindacato e OPA (parere pro veritate)*, in *Contratto e impresa*

Schlesinger, P.

1988 *Il gruppo polifunzionale*, in "Rivista delle società", nn.2-3.

Schmidt, K.

1991 *Gleichordnung im konzern: terra incognita? – Vorstudien unf*

Siciliano, G.

1998 *La regolamentazione dei trasferimenti del controllo e delle acquisizioni di società quotate*, in Quaderni di Finanza Consob, n.24.

Teller, R.

1991 *La normalisation comptable a deux ans du Marché Unique Européen*, in *Révue Fiscale Européenne et Droit international des affaires*.

Welch, J.

1986 *Groups of companies*, in the *Company Lawyer*

Wymeersch

1993 *Groups of Companies in EEC*, Berlin - New York, 1993

Xuereb, P.G.

1986 *Il gruppo di società nel diritto inglese*, in *Contratto e impresa*.

## **APPENDICE**

## **Alcuni siti nazionali di interesse**

**Banca d'Italia**  
[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

**Commisssione nazionale per le società e la borsa**  
[www.consob.it](http://www.consob.it)

**Istituto vigilanza assicurazioni private**  
[www.isvap.it](http://www.isvap.it)

**Ufficio italiano cambi**  
[www.uic.it](http://www.uic.it)

**Autorità garante della concorrenza e del mercato**  
[www.agcm.it](http://www.agcm.it)

**Borsa italiana**  
[www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

**Associazione bancaria italiana**  
[www.abi.it](http://www.abi.it)

**Office of fair trading**  
[www.of.gov.uk](http://www.of.gov.uk)

**Monopolkommissiion**  
[www.monopolkommissiion.de](http://www.monopolkommissiion.de)

## **Alcuni siti internazionali di interesse**

**International organization of securities commisssons**  
[www.iosco.org](http://www.iosco.org)

**Committee of european securities regulators**  
[www.europefesco.org](http://www.europefesco.org)

**Organization for economic cooperation and development**  
[www.oecd.org](http://www.oecd.org)

**Unione europea**  
[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)

**European central bank**  
[www.ecb.int](http://www.ecb.int)

**Bank for international settlements**  
[www.bis.org](http://www.bis.org)

**International accounting standards committee**  
[www.iasc.org.uk](http://www.iasc.org.uk)

**World federation of exchanges**  
[www.world-exchanges.org](http://www.world-exchanges.org)

**European corporate governance institute**  
[www.ecgi.de](http://www.ecgi.de)

**Global corporate governance forum**  
[www.gcgf.org](http://www.gcgf.org)

**Banca mondiale**  
[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

**Fondo monetario internazionale**  
[www.imf.org](http://www.imf.org)

**Organizzazione nazioni unite**  
[www.un.org](http://www.un.org)

